



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Viale dell'Esercito, 186 – 00143 ROMA

Prot. n. M_D GMIL2 VDGM II SSS 2014/0010977

Roma, 17 gennaio 2014

All.: 25; ann.: //.

OGGETTO: Disposizioni in materia di collocamento in aspettativa per motivi sanitari.

A (VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO A)

Riferimenti normativi:

- a. legge 5 maggio 1976, n. 187;
- b. D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 e n. 395;
- c. D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 e n. 255;
- d. D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461;
- e. D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 e n. 52;
- f. decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni;
- g. Norme Unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, edizione 1990.

Seguito:

- a. circolare n. DGPM/II/SEGR./806/Circ. del 26 ottobre 2000;
- b. circolare n. DGPM/II/SEGR./64/Circ. del 4 febbraio 2002;
- c. circolare n. M_D GMIL II 6 1 0390180 del 28 luglio 2008;
- d. circolare n. M_D GMIL II 6 1 0343393 del 29 luglio 2009.

1. PREMESSA

La presente circolare ha lo scopo di raccogliere e riassumere in un unico testo le disposizioni contenute nei documenti indicati a seguito, armonizzandole con le norme introdotte dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente "codice dell'ordinamento militare" (c.o.m.). Quanto sopra al fine di:

- assicurare una corretta e uniforme gestione della normativa in materia di collocamento in aspettativa per infermità del personale delle FF.AA., che non comporti riduzione o sospensione del trattamento stipendiale;
- fornire ai Comandanti di Corpo, nella competenza dei quali rientrano i provvedimenti sanzionatori di tale aspettativa per i militari interessati, tutta la normativa aggiornata e di immediato impiego.

Di seguito sono riportate, in modo analitico, le varie fasi della procedura riguardante il personale militare che, avendo superato il tetto dei 45 giorni di licenza straordinaria e trovandosi in uno stato di inidoneità al servizio per infermità, deve essere collocato in aspettativa.

2. ASPETTATIVE SANZIONATE DAL COMANDANTE DI CORPO

La normativa in esame demanda ai Comandanti di Corpo la gestione del collocamento in aspettativa solo per i seguenti periodi di assenza dal servizio:

- a. per infermità NON dipendenti da causa di servizio:
 - sino a 12 mesi continuativi;
 - tutti i periodi di aspettativa frazionati nel tempo, anche complessivamente superiori a 12 mesi, qualora tra uno e l'altro intercorra un'attività di servizio superiore a tre mesi;
 - tutti i periodi di aspettativa, che sommati non superano i 12 mesi, qualora fra gli stessi intercorra un'attività di servizio uguale o inferiore a tre mesi;
- b. per infermità SI dipendenti da causa di servizio, sino a 24 mesi;
- c. periodo superiore a 12 mesi continuativi, qualora il militare abbia presentato domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione/infermità che ha originato l'assenza dal servizio;
- d. tutti i periodi di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per causa di servizio (art. 14, comma 2 del D.P.R. n. 394/1995 e art. 16, comma 2 del D.P.R. n. 395/1995);
- e. tutti i periodi di assenza dovuti a ferite/lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità assoluta (art. 14, comma 3 del D.P.R. n. 394/1995 e art. 16, comma 3 del D.P.R. n. 395/1995);
- f. il periodo di aspettativa in cui è collocato il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in forma parziale, qualora la pronuncia sul mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio avvenga entro il 12° mese oppure oltre il 24° mese dalla data del giudizio di parziale non idoneità (art. 19, comma 3 del D.P.R. n. 461/2001 e art. 15, comma 2 del D.P.R. n. 51/2009 e art. 39, comma 2 del D.P.R. n. 52/2009);
- g. il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio del personale che presta o ha prestato servizio in missioni internazionali e ha contratto infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di temporanea inidoneità (art. 881, comma 3 del c.o.m.).

I conseguenti provvedimenti di aspettativa, sanzionati dal Comandante di Corpo, non comportando una variazione del trattamento stipendiale, non devono essere sottoposti al visto dell'Organo di controllo.

Si chiarisce fin d'ora che i periodi di assenza di cui alle lettere d., e. e g., seppur sanzionati come aspettativa, non devono essere computati nel periodo massimo di aspettativa fruibile.

3. CALCOLO DELLA LICENZA STRAORDINARIA E DELL'ASPETTATIVA

- a. La normativa vigente prevede per i militari un tetto massimo di 45 (quarantacinque) giorni di licenza straordinaria fruibile nel corso di un anno solare.

Le licenze straordinarie per infermità che ricadono all'interno del predetto tetto massimo sono:

- la licenza di convalescenza (per malattie e convalescenze documentate da certificazione medica rilasciata da Organi medico legali militari);
- la licenza per gravi motivi per infermità (per malattie documentate da certificazione medica rilasciata da Organi sanitari civili).

In relazione al calcolo della licenza straordinaria di convalescenza/gravi motivi per infermità è da tener presente che:

- un militare non idoneo per motivi sanitari, la cui assenza si protrae per un arco temporale a cavallo di due anni solari, e che al 31 dicembre del primo anno fruisce ancora della licenza straordinaria, il 1° gennaio dell'anno successivo deve essere considerato in licenza straordinaria; solo successivamente, allo scadere degli ulteriori 45 giorni di assenza dal servizio spettanti per il nuovo anno, deve essere collocato nella posizione di aspettativa;
- un militare in aspettativa per motivi sanitari, la cui assenza si protrae per un arco temporale a cavallo di due anni solari, continua a rimanere in tale posizione fino alla riacquisizione dell'idoneità al servizio. Ciò in quanto l'aspettativa non viene interrotta dal sopraggiungere del nuovo anno solare, ma termina con il cessare della causa che l'ha determinata. Non deve, pertanto, interrompersi il periodo di aspettativa tramutandolo, sino al 45° giorno di assenza dal servizio, in licenza straordinaria. In caso di riacquisizione dell'idoneità al servizio ad anno già iniziato, l'interessato, per motivi di ordine sanitario o vario intervenuti successivamente, potrà fruire dei 45 giorni di licenza straordinaria previsti, per il medesimo anno, dalla normativa vigente.

Qualora nei confronti di un militare in aspettativa per infermità venga emesso un provvedimento di sospensione dall'impiego di durata superiore a quella dell'aspettativa e che si protrae oltre l'anno di inizio di quest'ultima, l'interessato, nel caso in cui in sede di visita medica fissata per il rientro in servizio al termine della sospensione sia riconosciuto ancora temporaneamente non idoneo, potrà fruire dei 45 giorni di licenza straordinaria spettanti per il nuovo anno.

- b. L'aspettativa è conteggiata in giorni calendariali, per un totale massimo, nel quinquennio, di settecentotrenta. Nel caso in cui l'aspettativa sia fruita in un periodo comprensivo del giorno 29 febbraio di un anno bisestile, il totale massimo dei giorni di aspettativa fruibile nel quinquennio deve essere maggiorato di un giorno. Si ribadisce che in tale periodo quinquennale devono essere conteggiati anche eventuali periodi di aspettativa concessa per motivi privati.
- c. Per una maggiore comprensione degli istituti e dei calcoli da effettuare sono stati formulati alcuni esempi in Allegato B, dove viene anche proposto un esempio circa la competenza a emanare un provvedimento di aspettativa.

4. RICOVERO IN LUOGO DI CURA

- a. I periodi di ricovero in luogo di cura devono essere computati sia per il raggiungimento del limite massimo dei 45 giorni di licenza straordinaria sia nell'ambito dell'aspettativa, fatta eccezione per quelli di cui al para 2, lettere d., e. e g..
- b. Infatti, i commi 2 e 3 degli artt. 14 e 16 dei D.P.R. n. 394/1995 e n. 395/1995 dispongono, rispettivamente, che il periodo di ricovero in luogo di cura dovuto a ferite o lesioni riportate per causa di servizio non è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa e che, fino a completa guarigione clinica, i periodi di assenza del militare dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio non vanno considerati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.

Sul punto la disciolta Direzione Generale della Sanità Militare (ora Ispettorato Generale della Sanità Militare), in risposta a un quesito posto da questa Direzione Generale concernente la posizione amministrativa e di stato del personale temporaneamente non idoneo al servizio militare, ha precisato che nel caso di militare affetto da ferite o lesioni:

- riportate per causa di servizio (da intendersi qualsiasi tipo di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, comprese quelle traumatiche) e ricoverato presso un luogo di cura, la durata del ricovero ospedaliero non dovrà essere computata ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa; ciò vale anche se trattasi di ricovero in regime di day hospital, limitatamente alle giornate effettivamente trascorse presso la struttura ospedaliera e da questa documentate;

- traumatiche riportate nell'espletamento delle attività di servizio, che non comportino inidoneità assoluta al servizio (da intendersi solo ed esclusivamente le infermità a genesi traumatica), l'assenza dal servizio non dovrà essere computata ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.

Si richiama l'attenzione sul fatto che la posizione di stato del personale militare interessato deve essere, comunque, definita collocando il medesimo in aspettativa d'ufficio per il periodo eccedente il richiamato tetto massimo dei 45 giorni. Ciò a prescindere dalla circostanza che tale periodo di assenza dal servizio, per la natura della patologia cui si riferisce, sia o meno computabile ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio (circostanza da evidenziare nel provvedimento sanzionatorio dell'aspettativa).

5. TERAPIE SALVAVITA

In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e altre a esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, sono esclusi dal computo dei giorni di licenza straordinaria o di aspettativa per infermità quelli relativi al ricovero ospedaliero o day-hospital e all'assenza dovuta alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare. I predetti giorni di assenza sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa (artt. 16 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 e 40 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51).

I giorni di ricovero ospedaliero, di day hospital o di assenza dovuti a patologie gravi che richiedano terapia salvavita e altre a esse assimilabili essendo, come sopra specificato, equiparati al servizio effettivamente prestato, sono esclusi dal computo dei giorni di licenza straordinaria o di aspettativa.

Si precisa che il beneficio è esteso anche ai giorni di assenza consequenziali alla somministrazione delle citate terapie, necessari per la ripresa fisica del militare, qualora sussista un nesso causale tra il trattamento terapeutico e i giorni di assenza necessari al ristabilimento fisico dell'interessato.

Il militare sottoposto a trattamento, pertanto, dovrà presentare al Comando di appartenenza idonea certificazione rilasciata dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare, dalla quale si evinca la coesistenza del requisito della gravità della patologia e quello della necessità di ricorrere alla terapia salvavita, i giorni durante i quali sono state effettuate le suddette terapie e i periodi risultati necessari per l'eventuale ristabilimento fisico dell'interessato.

6. ASSENZA DAL SERVIZIO PER INFERMITÀ CONTRATTE NEL CORSO DI MISSIONI INTERNAZIONALI

Ai sensi dell'art. 881, comma 3 del c.o.m., al personale in servizio permanente che presta o ha prestato servizio in missioni internazionali e ha contratto infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di temporanea inidoneità, non è computato nel limite massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle stesse infermità, che non devono comportare inidoneità permanente al servizio.

7. COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER INFERMITA' A DOMANDA O D'UFFICIO – FRUIZIONE ALTERNATIVA DELLA LICENZA ORDINARIA

a. Ai sensi dell'art. 905 del c.o.m., l'aspettativa per infermità è disposta a domanda o

d'autorità. Inoltre, prima del collocamento in tale posizione ai militari sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.

- b. Durante i periodi di licenza di convalescenza (per malattie e convalescenze) concessi a seguito di giudizi degli Organi medico legali e di quelli di assenza per infermità attestate da certificazione del medico curante, il militare interessato può chiedere di essere collocato in aspettativa, presentando apposita domanda entro il 45° giorno della licenza straordinaria fruibile annualmente. Tale facoltà è concessa solo ed esclusivamente nel caso di assenze o malattie superiori a sette giorni lavorativi continuativi (fac-simili in Allegati C e D).
- c. Il militare che risulti assente dal servizio per infermità, al superamento del 45° giorno di licenza straordinaria precedentemente fruita a qualsiasi titolo, viene collocato in aspettativa d'ufficio dal Comando di appartenenza, che parteciperà all'interessato la nuova posizione di stato (fac-simile in Allegato E).
- d. Il militare, producendo apposita domanda al Comando di appartenenza, può avanzare istanza per fruire nel periodo di inidoneità della licenza ordinaria non ancora goduta nell'anno. Essa decorrerà dalla data di presentazione della richiesta, che dovrà, comunque, essere prodotta entro il 45° giorno della licenza straordinaria (fac-simile in Allegato F).
Oltre alla licenza ordinaria, l'interessato può chiedere di utilizzare i recuperi compensativi di cui all'art. 10, comma 7 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 totalizzati nell'anno di riferimento e i riposi di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937 spettanti per lo stesso anno, in quanto, per natura, assimilabili a tale licenza.

Non può, invece, essere utilizzata l'eventuale licenza di trasferimento non ancora fruita nel triennio, in quanto "licenza straordinaria speciale" e, pertanto, avente natura diversa da quella ordinaria e dalle fattispecie a essa assimilabili.

Si chiarisce, inoltre, che, date le differenti modalità di fruizione dei due tipi di licenza (calendariale la straordinaria, conteggiata sulle giornate lavorative l'ordinaria), il calcolo dei giorni di licenza ordinaria da utilizzare per la copertura dei periodi di licenza straordinaria per malattia dovrà essere effettuato non computando nel totale i giorni festivi, ivi compresa la festività del Santo Patrono della località sede di servizio, o non lavorativi –calcolati secondo l'orario settimanale di servizio del richiedente– compresi nel periodo di licenza straordinaria in luogo della quale viene invocata la fruizione della licenza ordinaria medesima (esempio in Allegato B).

8. METODO DI CALCOLO DEL "QUINQUENNIO MOBILE"

Ai sensi dell'articolo 912 del c.o.m., le aspettative per infermità e per motivi privati non possono superare cumulativamente i due anni in un quinquennio.

Al riguardo, si chiarisce che il calcolo del quinquennio è condizionato dalla successione dei periodi di aspettativa, continuativa o frazionata, accumulati dal militare. Infatti, avanzando nel tempo, nel caso in cui il limite dei due anni non venga raggiunto entro cinque anni dalla data iniziale del primo periodo di aspettativa e l'interessato continui a totalizzare periodi di tale istituto, tale limite verrà necessariamente a spostarsi in avanti, secondo un principio denominato "quinquennio mobile".

Supponendo, a esempio, che un militare abbia fruito di aspettativa per infermità nel quinquennio dal 13 giugno 2008 al 12 giugno 2013, per un totale di 676 giorni e in tale ultima data abbia iniziato un ulteriore periodo del medesimo istituto, potrà utilizzare ancora un periodo ininterrotto di aspettativa di giorni 54, scadenti il 4 agosto 2013, prima di raggiungere, in tale data, il limite di 730 giorni il cui superamento comporterebbe per lui la cessazione dal servizio permanente. A questo punto, però, il quinquennio da prendere in considerazione non sarà più quello precedentemente indicato, bensì quello che va, calcolando a ritroso, dal 4 agosto 2013 al 5 agosto 2008 e occorrerà, pertanto, verificare se il militare possa aver "perso" altri periodi di aspettativa precedenti il 5 agosto 2008 che non dovranno, quindi, essere calcolati nel computo totale, e così via. In conclusione, solo nel caso in cui lo spostamento in avanti della data dalla

quale effettuare, a ritroso, il computo del quinquennio sopra esemplificato comporti in ogni caso il superamento del limite massimo di due anni di aspettativa, si concretizzerà la condizione per la cessazione dal servizio permanente del militare interessato.

Per una maggiore comprensione dei meccanismi del quinquennio mobile vengono proposti alcuni esempi in Allegato G.

9. COMPETENZE DEGLI ORGANI MEDICO LEGALI (OO.MM.LL.)

Occorre premettere che i competenti OO.MM.LL. avranno cura di trasmettere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre i 15 giorni dalla visita conclusiva, la documentazione relativa ai provvedimenti medico legali adottati nei confronti degli interessati agli Enti di appartenenza dei medesimi. Tali provvedimenti dovranno essere emanati in ossequio alle disposizioni impartite dalla disciolta Direzione Generale della Sanità Militare con circolare n. 2/2003 di prot. n. 4/1/ML1/102/2003/ML5-30 del 9 giugno 2003, con particolare riguardo all'esatta formulazione dei giudizi medico legali di inidoneità e/o di altre forme di inabilità, secondo le tipologie standardizzate in tale circolare.

L'esigenza dell'invio in tempi rapidi della citata documentazione discende dalla necessità che gli Enti comunichino tempestivamente alla Direzione Generale per il Personale Militare gli eventi medico legali che possono determinare problematiche in relazione all'avanzamento o all'eventuale cessazione dal servizio del personale interessato.

In tal senso, si ritiene ugualmente inderogabile la scrupolosa osservanza delle disposizioni dettate dalla predetta Direzione Generale della Sanità Militare con circolare n. M_D GSAN 0005000 del 9 marzo 2007. In particolare, fermi restando i tempi e le modalità di convocazione presso le Commissioni Mediche previsti dall'art. 198 del c.o.m., gli OO.MM.LL., dovranno curare che gli eventuali provvedimenti definitivi (di idoneità o di permanente non idoneità) vengano emessi entro il giorno antecedente al superamento del periodo massimo di aspettativa o, comunque, abbiano una decorrenza anteriore a tale limite (si ricorda che, nel caso in cui l'aspettativa sia fruita in un periodo comprensivo del giorno 29 febbraio di un anno bisestile, il totale massimo dei giorni di aspettativa fruibile nel quinquennio è maggiorato di un giorno). Pertanto, nel caso di militare già convocato presso l'Organo medico e nei cui confronti sia risultato necessario svolgere ulteriori accertamenti ai fini diagnostici che hanno comportato il superamento del limite massimo di aspettativa, la Commissione medica dovrà esprimere un giudizio medico legale "ex tunc", con data antecedente al 731°/732° giorno di aspettativa. La retroattività di tale giudizio (di idoneità o permanente non idoneità al servizio militare incondizionato) sarà giustificata attraverso la nota 15 delle "Note di compilazione" delle "Avvertenze generali" di cui al D.I. 12 febbraio 2004, con l'ulteriore indicazione "a disposizione della C.M.O. dal ... al ...".

Nel caso, invece, di emissione di giudizio di temporanea non idoneità, che comporti il superamento del limite massimo di aspettativa, deve essere espresso il giudizio di idoneità alla categoria della riserva –in attesa del provvedimento definitivo– senza pronunciarsi sull'idoneità al transito nelle aree funzionali del personale civile della Difesa.

E' opportuno sottolineare, inoltre, che –ferma restando l'adozione di una procedura d'urgenza in prossimità della scadenza del periodo massimo di aspettativa– in detti giudizi medico legali dovrà essere:

- assicurata la consequenzialità temporale, in modo da coprire tutto il periodo di assenza per malattia del militare;
- chiaramente specificato se l'infermità sofferta sia "SI/NO dipendente da causa di servizio o IN CORSO di definizione" e, in caso affermativo, dovrà essere indicato se ricorrano le condizioni per l'applicazione dei commi 2 e 3 dell'art. 14 del D.P.R. n. 394/1995, ovvero dell'art. 16 del D.P.R. n. 395/1995; inoltre, dovrà essere specificato anche se ricorre il caso previsto dall'art. 881 del c.o.m., di cui al precedente para 6;

- indicata, per il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato, la posizione del congedo (riserva o congedo assoluto) in cui lo stesso deve essere collocato e altresì il giudizio di idoneità o meno dell'interessato a essere reimpiegato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa;
- indicata, laddove vengano accertate più infermità, quale sia quella che ha determinato l'inidoneità e, qualora più infermità concorrano a determinare l'inidoneità, specificata quella prevalente.

Resta inteso che i giudizi di permanente inabilità al servizio dovranno essere immediatamente fatti pervenire, per tutti i militari in servizio permanente delle Forze Armate, a eccezione degli appartenenti al ruolo Appuntati e Carabinieri dell'Arma dei Carabinieri (per lo stato giuridico dei quali è competente il Comando Generale dell'Arma medesima), a questa Direzione Generale, anticipandone la trasmissione via fax o via e-mail (4^a Divisione per gli Ufficiali: 06/517052788, r2d4s0@persomil.difesa.it; 5^a Divisione per i Sottufficiali: 06/517052781, r2d5s1@persomil.difesa.it per il personale Esercito, Aeronautica e Marina, r2d5s3@persomil.difesa.it per il personale Carabinieri; 6^a Divisione per i Graduati: 06/517052795, r2d6s1@persomil.difesa.it).

Le predette comunicazioni e l'invio dei sopraccitati provvedimenti medico legali –avendo per oggetto dati ultrasensibili– dovranno essere effettuati tenendo presente quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

10. PROCEDURE DA ADOTTARE DA PARTE DEI COMANDI/ENTI PER ASSENZE DAL SERVIZIO ENTRO I 12 MESI

- a. Gli adempimenti procedurali, da attuare a partire dal momento in cui il militare è assente dal servizio per infermità, sono i seguenti:
- acquisizione in tempi brevi della documentazione medica, vale a dire sia delle certificazioni rilasciate dagli Organi sanitari pubblici o privati sia di quella originata dagli OO.MM.LL.. Per la validazione della certificazione rilasciata dai primi dovrà essere compilata una dichiarazione dell'Ufficiale medico di Corpo, come da Allegato H. Per la certificazione rilasciata dagli OO.MM.LL. bisognerà verificare che i provvedimenti emessi siano completi del giudizio relativo alla dipendenza o meno da causa di servizio, che siano consequenziali tra di loro, in modo da coprire tutto il periodo di assenza sino al giorno dell'idoneità, e che sia stata indicata l'infermità prevalente nel caso di concorso di più infermità, alcune SI dipendenti da causa di servizio ed altre NO dipendenti;
 - verifica dei giorni di licenza straordinaria fruita nell'anno in corso. Nell'ipotesi che il militare abbia fruito di tale licenza durante l'anno e che non abbia superato il tetto dei 45 giorni previsti, l'assenza dovrà essere considerata come licenza straordinaria fino al raggiungimento del tetto massimo (esempi in Allegato B);
 - predisposizione ed emissione da parte del Comandante di Corpo del provvedimento di aspettativa per infermità al termine del relativo periodo di assenza (fac-simili negli Allegati I, J, K ed L). Il provvedimento deve essere comunicato tempestivamente al personale interessato, curando che l'avvenuta notifica risulti certa e documentata;
 - trascrizione a matricola dei periodi di assenza dal servizio per infermità dei militari, da effettuare secondo le disposizioni in vigore per ciascuna Forza Armata. In particolare, i Comandi/Enti della Marina Militare, per il personale collocato in aspettativa, dovranno darne comunicazione scritta a PERSOMIL – V Reparto – 11^a Divisione, affinché copia della suddetta sia inserita nella Raccolta dei Documenti Personali Valutativi (RDPV) degli interessati (fac-simile in Allegato M).

La comunicazione (fac-simile in Allegato N) dovrà essere inviata:

- per l'Esercito, a PERSOMIL – V Reparto – 10^a Divisione;
- per l'Aeronautica Militare, a PERSOMIL – V Reparto – 12^a Divisione (Roma –

- Palazzo Messe per gli Ufficiali; Tivoli Terme per i Marescialli e Orvieto per i Sergenti e i Graduati);
- per l'Arma dei Carabinieri, a PERSOMIL – V Reparto – 13[^] Divisione;
 - ottemperanza alle prescrizioni dettate dalla disciolta Direzione Generale della Sanità Militare con la cennata circolare n. M_D GSAN 0005000 del 9 marzo 2007. In particolare, nel caso di richiesta di accertamento sanitario alla competente Commissione Medica, il MODELLO–GL (allegato C a tale circolare) dovrà contenere in corrispondenza della voce “Annotazioni” della SEZIONE A: AMMINISTRATIVA l'indicazione “L'interessato a decorrere dal [data compilazione modello] può ancora fruire di ... [il dato deve tener conto delle modalità di conteggio di cui ai precedenti para 3, lett. b. e 8] giorni di aspettativa”;
 - comunicazione immediata a questa Direzione Generale (4[^] Divisione per gli Ufficiali, 5[^] Divisione per i Sottufficiali e 6[^] Divisione per i Graduati) del collocamento in aspettativa o dell'assenza per infermità dal servizio del personale interessato, esclusivamente nel caso in cui lo stesso sia incluso nelle aliquote di avanzamento, per dare necessariamente corso all'esclusione o all'eventuale sospensione dall'avanzamento medesimo;
 - comunicazione immediata a questa Direzione Generale della cessazione dal servizio per infermità del personale interessato nonché trasmissione, a mezzo fax o e-mail, del provvedimento medico legale di riforma entro il giorno successivo alla ricezione dello stesso e, comunque, entro il 10° dalla sua emissione;
 - invio dell'interessato a visita medica –nel caso in cui lo stesso non riacquisti l'idoneità al servizio militare– 30 giorni prima dello scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio, come già contemplato dalla predetta circolare n. M_D GSAN 0005000 del 9 marzo 2007 della Direzione Generale della Sanità Militare. Nel contempo, il Comando di Corpo dovrà acquisire, dall'Organo medico legale competente, la documentazione relativa alla posizione del congedo (riserva o congedo assoluto) in cui il medesimo dovrà essere collocato qualora non venga emesso nei suoi confronti un giudizio di idoneità al servizio militare incondizionato;
 - dispensa dal servizio del militare, dal giorno successivo al superamento dei settecentotrenta giorni, cioè a decorrere dal 731° (oppure a seguito di eventuale giudizio di riforma, di cui al successivo para 12), fornendo comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento (fac-simile in Allegato O) e inviando a questa Direzione Generale, per la formalizzazione del relativo decreto, tutta la documentazione relativa al periodo di assenza entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'ultimo provvedimento medico legale (fac-simile in Allegato P);
 - invio a questa Direzione Generale delle istanze di collocamento in aspettativa per motivi privati, allegando alle medesime lo statino riepilogativo dell'aspettativa a qualsiasi titolo fruita dagli interessati nel quinquennio (fac-simile in Allegato Q) o, se del caso, dichiarazione che gli stessi non hanno fruito di aspettativa. La suddetta documentazione dovrà essere autenticata dal Comandante di Corpo;
 - far redigere all'interessato, secondo l'Allegato R, la dichiarazione di rinuncia al transito nelle aree funzionali del personale civile della Difesa, qualora il militare giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare, in sede di visita da parte dell'Organo medico legale competente, abbia omissso di barrare la casella di rinuncia al medesimo nel modello appositamente previsto; il Comando/Ente, ad ogni modo, nel caso di mancata dichiarazione di rinuncia, è tenuto a dare tempestiva comunicazione a questa Direzione Generale che è decorso il termine (30 giorni) per la presentazione della domanda di transito.
- b. Quanto alla prassi da seguire per una corretta gestione delle aspettative da parte dei Comandi di Corpo, è opportuno che venga inoltrata al personale interessato, a cura dei medesimi, una comunicazione, redatta secondo lo schema in allegato E, attestante la data

iniziale del periodo di aspettativa. Essa deve essere partecipata al richiamato personale entro 30 giorni dalla ricezione da parte del Comando di Corpo del provvedimento sanitario che comporta il superamento del limite massimo di licenza straordinaria fruibile nell'anno.

Quanto al formale provvedimento concernente l'intero periodo di aspettativa, da redigere secondo gli schemi in allegati I, J, K ed L, si fa presente che lo stesso deve essere emanato, dal Comandante di Corpo, all'atto della riacquisita idoneità al servizio militare del personale interessato, ovvero qualora esso cessi dal servizio risultando ancora non idoneo. Ciò al fine di poter acquisire, da parte del Comando/Ente ove il detto personale è effettivo, la necessaria documentazione sanitaria, da cui risultino tutti i dati utili per l'adozione del provvedimento in argomento ed emettere, pertanto, un unico atto amministrativo.

Per quanto precede, si richiama l'attenzione dei Comandanti di Corpo sulla assoluta necessità della completezza dell'istruttoria degli atti e della prontezza dell'emanazione dei provvedimenti di competenza.

I Comandi di Corpo, nell'ambito degli adempimenti di propria competenza, sono tenuti a detenere e aggiornare un apposito registro, nel quale vanno riportati i seguenti dati relativi ai provvedimenti di collocamento in aspettativa emanati dal Comandante:

- numero progressivo e data del provvedimento;
- identità e dati personali del destinatario (Grado/Corpo/Specialità/Nome/Cognome/Matricola);
- data iniziale, data finale e durata del periodo di aspettativa;
- data di notifica del provvedimento all'interessato.

11. PROCEDURE DA ADOTTARE DA PARTE DEI COMANDI/ENTI PER ASSENZE DAL SERVIZIO OLTRE I 12 MESI

a. Qualora l'inidoneità –per infermità NON dipendente da causa di servizio– si protragga per un periodo superiore ai 365 giorni e il militare non abbia presentato istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell'infermità per la quale si è assentato dal servizio, con la conseguente riduzione o sospensione del trattamento stipendiale, il Comando/Ente dovrà:

- controllare, nel tempo, la posizione del personale interessato sino all'emissione del giudizio di idoneità o di permanente inidoneità al servizio militare incondizionato, avendo cura di informare il citato personale del totale dei giorni di aspettativa fruiti e che, allo scadere del periodo massimo fruibile nel quinquennio (il cui computo deve essere effettuato tenendo presente quanto stabilito ai precedenti para 3, lett. b. e 8), dovrà essere collocato in congedo.

La comunicazione del totale dei giorni di aspettativa fruiti deve essere effettuata con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto allo scadere del citato limite;

- al rientro in servizio del personale interessato, acquisire dal competente Organo sanitario tutti i provvedimenti di inidoneità temporanea e quello di idoneità;
- curare la trasmissione a questa Direzione Generale (fac-simile in Allegato S), entro il termine massimo di 10 giorni dalla emissione del provvedimento di idoneità al servizio, dei seguenti atti:
 - provvedimento di idoneità al servizio;
 - documentazione sanitaria relativa al periodo in riferimento (in originale o in copia autenticata);
 - statino riepilogativo della licenza straordinaria fruita nell'anno (fac-simile Allegato T);
 - prospetto riepilogativo di tutti i periodi di aspettativa concessi nel quinquennio e relative copie dei provvedimenti adottati (citato fac-simile Allegato Q);
 - copia del frontespizio del foglio matricolare dell'interessato da cui si evincano i dati

personali (per il solo personale dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri).

- b. Nel caso in cui il militare non idoneo per un periodo superiore ai 365 giorni abbia, invece, presentato istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell'infermità per la quale si è assentato e tale istanza si sia definita con un mancato riconoscimento, il Comando/Ente dovrà trasmettere a questa Direzione Generale la succitata documentazione, provvedendo altresì (a modifica di quanto disposto con messaggio n. M_D GMIL II 6 1 2010/0060175 del 15 febbraio 2010) a revocare il provvedimento di aspettativa che aveva sanzionato, in virtù di quanto disposto al precedente para 2, lett. c., il medesimo periodo in attesa della suddetta pronuncia.
- c. Qualora l'inidoneità –per infermità SI dipendente da causa di servizio– si protragga per un periodo superiore ai 365 giorni, il Comando/Ente dovrà osservare gli adempimenti procedurali indicati al precedente para 10.

12. PROCEDURE DA ADOTTARE DA PARTE DEI COMANDI/ENTI IN CASO DI GIUDIZIO DI PERMANENTE NON IDONEITA' AL SERVIZIO IN MODO TOTALE O PARZIALE

- a. Nel caso di giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato in modo totale il Comando/ Ente dovrà:
- dispensare dal servizio il personale interessato (fac-simile in Allegato U), curando l'immediata comunicazione a questa Direzione Generale della cessazione dal servizio medesimo, nonché la trasmissione del provvedimento medico legale di riforma entro il giorno successivo alla ricezione dello stesso e, comunque, entro il 10° giorno dalla sua emissione;
 - acquisire dal competente Organo sanitario tutti i provvedimenti di inidoneità temporanea;
 - curare la trasmissione a questa Direzione Generale (fac-simili in Allegati V e W), entro il termine massimo di 10 giorni dalla emissione del provvedimento di permanente inidoneità al servizio, dei seguenti atti:
 - documentazione sanitaria relativa al periodo in riferimento (in originale o in copia autenticata);
 - statino riepilogativo della licenza straordinaria fruita nell'anno (citato fac-simile in Allegato T);
 - prospetto riepilogativo di tutti i periodi di aspettativa concessi nel quinquennio e relative copie dei provvedimenti adottati (citato fac-simile Allegato Q);
 - dichiarazione di rinuncia al transito nelle aree funzionali del personale civile della Difesa (citato fac-simile Allegato R) per i militari che, in sede di visita da parte dell'Organo medico legale competente, abbiano omesso di barrare la casella di rinuncia al medesimo nel modello appositamente previsto; dare, comunque, successiva tempestiva comunicazione che è decorso il termine (30 giorni) per la presentazione della domanda di transito nel caso di omessa dichiarazione di rinuncia;
 - copia del frontespizio del foglio matricolare dell'interessato da cui si evincano i dati personali (per il solo personale dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri).
- b. Nel caso di giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato in modo parziale per una o più infermità, che non siano già state riconosciute dipendenti da causa di servizio, e per le quali le relative procedure di riconoscimento –a domanda o d'ufficio– abbiano già avuto inizio (art. 19, comma 3 del D.P.R. n. 461/2001; art. 15, comma 2 del D.P.R. n. 52/2009 e art. 39, comma 3 del D.P.R. n. 51/2009), il Comando/Ente dovrà:
- partecipare all'interessato (fac-simile in Allegato X):
 - il collocamento nella posizione di aspettativa fino alla ricezione del provvedimento della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, concernente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la sua inidoneità;

- la permanenza in tale posizione, benché ad altro titolo, qualora già in aspettativa per temporanea inidoneità al servizio militare. L'aspettativa precedentemente fruita, in quanto derivante dalla temporanea inidoneità, avrà termine sotto la data precedente a quella di emissione del giudizio di permanente inidoneità parziale e dovrà essere sanzionata secondo le modalità previste dai paragrafi precedenti.

Si chiarisce, al riguardo, che tale aspettativa non è computabile ai fini del raggiungimento del limite massimo di due anni nel quinquennio, previsto dalla normativa sullo stato giuridico del personale in servizio permanente;

- fornire immediata comunicazione dell'avvenuto collocamento o della permanenza dell'interessato nella posizione di aspettativa, in virtù del giudizio definitivo di inidoneità parziale, alla Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto, nonché al II Reparto di questa Direzione Generale:

- 4^a Divisione per gli Ufficiali;
- 5^a Divisione per i Sottufficiali;
- 6^a Divisione per i Graduati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

La richiamata comunicazione dovrà, altresì, essere estesa al competente Stato Maggiore di Forza Armata/Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Per il personale di truppa in s.p. dell'Arma medesima, le anzidette comunicazioni dovranno, invece, essere inviate esclusivamente al predetto Comando Generale;

- dopo aver ricevuto dalla Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva la comunicazione della determinazione relativa alla dipendenza o meno da causa di servizio dell'infermità posta alla base della permanente inidoneità parziale:

- formalizzare il provvedimento di collocamento in aspettativa (fac-simile in Allegato Y) e contemporaneamente riassumere in servizio il personale per il quale l'infermità che ha originato la permanente inidoneità parziale sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio, fornendone immediata comunicazione allo Stato Maggiore di Forza Armata o al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, per il personale ad essa appartenente, ai fini della ridefinizione della posizione di impiego estesa, per conoscenza, alla competente Divisione del II Reparto di questa Direzione Generale;

- dispensare dal servizio, sotto la data di notifica della relativa determinazione della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva il personale per il quale non sia stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta, motivo della permanente inidoneità. Da tale data decorre, altresì, il periodo di 30 giorni a disposizione del personale, da ultimo citato, che risulti idoneo a transitare nelle aree funzionali del personale civile della Difesa, per presentare la relativa domanda.

Il Comando/Ente dovrà, altresì, formalizzare il provvedimento di collocamento in aspettativa (citato fac-simile in Allegato Y) qualora non sia intervenuta variazione o sospensione stipendiale (ossia quando la pronuncia sul mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sia avvenuta entro il 12° mese oppure oltre il 24° mese dalla data del giudizio di parziale non idoneità).

Qualora tale variazione o sospensione si sia verificata, l'aspettativa sarà sanzionata dalla Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto, 4^a Divisione per gli Ufficiali, 5^a Divisione per i Sottufficiali, 6^a Divisione per i Volontari di truppa in s.p. dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ovvero dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per i Graduati e Militari di truppa in s.p. dell'Arma stessa.

A tali Enti dovrà essere trasmessa tutta la documentazione necessaria a definire la posizione dell'interessato e alla formalizzazione della relativa cessazione dal servizio.

Durante il periodo di aspettativa conseguente all'emissione del giudizio di permanente inidoneità parziale, al personale interessato competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera, salvo i casi di disposizioni che prevedano trattamenti più favorevoli.

Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre Amministrazioni, previste dall'articolo 14, comma 5 della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono ripetibili la metà degli emolumenti sopra citati corrisposti dal 13° al 18° mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il 18° mese continuativo di aspettativa.

Tale ripetizione non deve, invece, essere effettuata, qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il 24° mese dalla data del collocamento in aspettativa (artt. 15, comma 2 del D.P.R. n. 51/2009 e 39, comma 2 del D.P.R. n. 52/2009).

Si ribadisce che l'invio della documentazione sanitaria a questa Direzione Generale –avendo per oggetto dati ultrasensibili– dovrà essere effettuata tenendo presente quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

13. TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

All'atto del trasferimento di un militare, il Comando che lo perde di forza deve inviare al nuovo che lo assumerà in forza:

- il prospetto della licenza straordinaria fruita nell'anno (citato fac-simile in Allegato T);
- la copia autenticata della documentazione sanitaria che ha dato origine alla fruizione della licenza straordinaria e al collocamento in aspettativa;
- il riepilogo di tutti i periodi di aspettativa fruiti nel quinquennio (citato fac-simile in Allegato O);
- la copia autenticata di tutti i provvedimenti di aspettativa emessi dal Comandante di Corpo;
- la copia delle eventuali comunicazioni inviate alla Direzione Generale;
- lo stato di servizio o foglio matricolare aggiornato (con esclusione del personale della Marina Militare).

Resta comunque inteso che, nel caso in cui il militare si trovasse nella posizione di aspettativa all'atto del trasferimento, il provvedimento sanzionatorio del collocamento in aspettativa dovrà essere comunque emesso, da parte del nuovo Comando che lo assumerà in forza, solo al momento del suo rientro in servizio a seguito del provvedimento di idoneità.

14. RICORSI GIURISDIZIONALI E STRAORDINARI

Si rammenta che avverso i provvedimenti di aspettativa in argomento è sempre possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente, mentre, per quanto riguarda la proposizione alternativa di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso gli stessi, è necessario proporre preventivamente ricorso gerarchico.

15. DIRAMAZIONE E APPLICAZIONE NORMATIVA

- a. Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la sollecita e ampia diramazione e diffusione della presente circolare a tutti i Comandi/Enti dipendenti (per l'Esercito fino al livello di Reggimento/Battaglione Autonomo).
- b. Le disposizioni di cui alla presente direttiva vanno osservate con particolare scrupolo, anche per evitare rikusazioni e/o ritardi nella definizione delle pratiche concernenti il personale militare interessato. Qualora le stesse pervengano con documentazione in allegato non conforme agli standard previsti dalla presente circolare, la Direzione Generale non procederà alla loro trattazione e le restituirà per le necessarie integrazioni.
- c. Le circolari citate a seguito sono abrogate.

F.to d'ordine
IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Amm. Div. Pierluigi ROSATI)

ELENCO INDIRIZZI

A	SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	ROMA
	Ufficio per gli Affari Militari	
	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	ROMA
	Ufficio del Consigliere Militare	
	MINISTERO DELLA DIFESA	ROMA
	- Gabinetto del Ministro	
	- Ufficio Legislativo	
	SEGRETERIE PARTICOLARI DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO	
	ALLA DIFESA	ROMA
	STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	ROMA
	STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	ROMA
	STATO MAGGIORE DELLA MARINA	ROMA
	STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA	ROMA
	COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	
	E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI	ROMA
	COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	ROMA
	UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE	ROMA
	DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE	ROMA
	DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA	SEDE
	DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI	ROMA
	DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO	ROMA
	DIREZIONE INFORMATICA TELEMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE	ROMA
	DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI	ROMA
	DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI	ROMA
	DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITÀ	ROMA
	COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE	ROMA
	COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI	VERONA
	COMANDO IN CAPO DELLA SQUADRA NAVALE	ROMA
	COMANDO SQUADRA AEREA	ROMA

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO	ROMA
ORDINARIATO MILITARE PER L'ITALIA	ROMA
CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA	ROMA
COMANDO PER LA FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA DELL'ESERCITO	ROMA
COMANDO SCUOLE DELLA MARINA MILITARE	ANCONA
COMANDO SCUOLE DELL'AERONAUTICA MILITARE/3^ REGIONE AEREA	BARI
COMANDO DELLE SCUOLE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO	ROMA
DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE DELL'ESERCITO	ROMA
ISPETTORATO PER LE INFRASTRUTTURE DELL'ESERCITO	ROMA
COMANDO LOGISTICO DELLA MARINA MILITARE	NISIDA (NA)
DIREZIONE PER L'IMPIEGO DEL PERSONALE MILITARE DELLA MARINA	ROMA
ISPETTORATO DI SANITA' DELLA MARINA MILITARE	ROMA
COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA MILITARE	ROMA
DIREZIONE PER L'IMPIEGO DEL PERSONALE MILITARE DELL'AERONAUTICA	ROMA
UFFICIO DEL GENERALE DEL RUOLO DELLE ARMI DELL'ARMA AERONAUTICA	ROMA
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO	ROMA
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO	ROMA
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO	ROMA
COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA	ROMA
COMANDO CORPO DI ARMATA DI REAZIONE RAPIDA	SOLBIATE OLONA (VA)
2° COMANDO FORZE DI DIFESA	SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
COMANDO TRUPPE ALPINE	BOLZANO
COMANDO TRASMISSIONI E INFORMAZIONI DELL'ESERCITO	ANZIO (ROMA)
COMANDO AVIAZIONE DELL'ESERCITO	VITERBO
COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE	ROMA
COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO DELL'ALTO TIRRENO	LA SPEZIA
COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO DELLO IONIO E DEL CANALE D'OTRANTO	TARANTO
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO IN SARDEGNA	CAGLIARI
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO IN SICILIA	AUGUSTA (SR)

COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO DELLA CAPITALE	ROMA
COMANDO 1^ REGIONE AEREA	MILANO
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "PASTRENCO"	MILANO
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "VITTORIO VENETO"	PADOVA
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "PODGORA"	ROMA
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "OGADEN"	NAPOLI
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "CULQUALBER"	MESSINA
COMANDO UNITA' MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI "PALIDORO"	ROMA
COMANDO RAGGRUPPAMENTO UNITA' DIFESA	ROMA

MAGISTRATURA MILITARE

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE	ROMA
PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	ROMA
CORTE MILITARE DI APPELLO	ROMA
PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE MILITARE DI APPELLO	ROMA
TRIBUNALE MILITARE	VERONA - ROMA - NAPOLI
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE	VERONA - ROMA - NAPOLI
TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA	ROMA

Allegato "B" alla circolare n. M_D GMIL2 VDGM II SSS 2014/0010977
in data 17 gennaio 2014

ESEMPI DI CALCOLO DELLA LICENZA STRAORDINARIA E DELL'ASPETTATIVA

A. Il Maresciallo ROSSI nell'anno 2012 si è assentato dal servizio per infermità per un periodo di giorni 120, dal 15 febbraio al 13 giugno, e non ha ancora fruito di alcun giorno di licenza straordinaria spettante nell'anno:

Licenza straordinaria	gg. 45	dal 15.2.2012	al 30.3.2012
Aspettativa	gg. 75	dal 31.3.2012	al 13.6.2012

B. Il Maresciallo ROSSI nell'anno 2013 si è assentato dal servizio per infermità per un periodo di giorni 70 dal 20 febbraio 2013 al 30 aprile 2013, avendo già fruito in precedenza di una licenza straordinaria per cure termali:

Lic. straord. per cure termali	gg. 15	dal 1.1.2013	al 15.1.2013
Licenza straordinaria	gg. 30	dal 20.2.2013	al 21.3.2013
Aspettativa	gg. 40	dal 22.3.2013	al 30.4.2013

C. Il Maresciallo ROSSI nel biennio 2012/2013 si è assentato dal servizio per infermità per un periodo di giorni 165, dal 10 dicembre 2012 al 23 maggio 2013 e nel 2012 ha già fruito di una licenza straordinaria per cure termali:

Cure termali	gg. 15	dal 13.5.2012	al 27.5.2012
Licenza straordinaria 2012	gg. 22	dal 10.12.2012	al 31.12.2012
Licenza straordinaria 2013	gg. 45	dal 1.1.2013	al 14.2.2013
Aspettativa	gg. 98	dal 15.2.2013	al 23.5.2013

D. Il Maresciallo ROSSI nel biennio 2012/2013 si è assentato dal servizio per infermità per un periodo di giorni 64, dal 26 novembre 2012 al 28 gennaio 2013 e nel 2012 ha già fruito di 25 giorni di licenza straordinaria (per gravi motivi familiari e per matrimonio):

Lic. straord. per gravi motivi familiari	gg. 10	dal 2.4.2012	all'11.4.2012
Lic. straord. per matrimonio	gg. 15	dal 6.8.2012	al 20.8.2012
Licenza straordinaria 2012	gg. 20	dal 26.11.2012	al 15.12.2012
Aspettativa	gg. 44	dal 16.12.2012	al 28.1.2013

E. Il Maresciallo ROSSI nel 2012 ha fruito di 20 giorni di licenza straordinaria: 15 per esami e 5 per gravi motivi (malattia). In data 20 agosto 2012 l'Organo medico legale lo giudica non idoneo al servizio per 95 giorni. Egli, quindi, presenta sotto la stessa data domanda di fruizione della licenza ordinaria non goduta (13 gg. di licenza ordinaria del 2011 e 32 gg. del 2012) per coprire il periodo di inidoneità. La sua settimana lavorativa è articolata su 5 giorni.

Lic. straord. per esami	gg. 15	dal 3.4.2012	al 17.4.2012
Lic. straord. per gravi motivi (malattia)	gg. 5	dal 10.7.2012	al 14.7.2012
Licenza ordinaria 2011	gg. 13	dal 20.8.2012	al 5.9.2012
Licenza ordinaria 2012	gg. 32	dal 6.9.2012	al 19.10.2012
Lic. straord. di convalescenza	gg. 25	dal 20.10.2012	al 13.11.2012
Aspettativa	gg. 9	dal 14.11.2012	al 22.11.2012

Si noti che dopo aver utilizzato tutta la licenza ordinaria non goduta, l'interessato fruisce degli ultimi 25 giorni di licenza straordinaria spettante ed infine è collocato in aspettativa.

COMPETENZA ALLA FORMALIZZAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ASPETTATIVA IN RAPPORTO AL DECORSO DEL TEMPO

1° periodo di aspettativa	GG. 295	dal 09.7.2011	al 29.04.2012	Provvedimento a cura del Comando
2° periodo di aspettativa	GG. 44	dal 20.7.2012	al 01.09.2012	Provvedimento a cura del Comando
3° periodo di aspettativa	GG. 43	dal 28.9.2012	al 09.11.2012	Provvedimento a cura di PERSOMIL
4° periodo di aspettativa	GG. 14	dal 6.12.2012	al 19.12.2012	Provvedimento a cura di PERSOMIL
5° periodo di aspettativa	GG. 330	dal 22.3.2013	al 19.02.2014	Provvedimento a cura del Comando

Il 1° periodo di aspettativa deve essere formalizzato dal Comando in quanto inferiore a 365 giorni (limite oltre il quale interviene la variazione stipendiale e di conseguenza la competenza di Persomil).

Il 2° periodo va sommato al 1°, intercorrendo un periodo di servizio inferiore a tre mesi. Essendo la somma di 339 giorni, l'aspettativa è formalizzata ugualmente dal Comando.

Il 3° periodo va sommato al 1° ed al 2°, essendo intercorso ancora un periodo di servizio inferiore a tre mesi. Questa volta, però, venendo superato il limite di 365 giorni (295+44+43=382), la competenza ad emanare il provvedimento è di Persomil; infatti, a partire dal 366° giorno lo stipendio è ridotto alla metà.

Il 4° periodo è sempre di competenza di Persomil perché anch'esso va sommato ai precedenti ed è ancora in atto la decurtazione stipendiale, fino al 19 dicembre 2012. Dal giorno successivo il militare rientra regolarmente in servizio.

Il 5° periodo, infine, ritorna di competenza del Comando, in quanto, rispetto al periodo precedente sono intercorsi più di tre mesi di servizio. Questo periodo, pertanto, non deve essere sommato ai precedenti e valgono le considerazioni relative al 1° periodo.

DOMANDA DI COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER INFERMITA'

AL COMANDO / ENTE di appartenenza
Ufficio Comando - Sez. Personale
= LOCALITA' =

OGGETTO: Domanda di collocamento in aspettativa per infermità.

Il/La sottoscritto/a (1) _____ classe / matricola _____ nato/a a
_____ in servizio presso _____

CHIEDE

di essere collocato/a in aspettativa per infermità ai sensi dell'art. 26, lettera C, paragrafo I, delle Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, a decorrere dal _____ fino al rientro in servizio.

A tal fine dichiara che alla data sopra indicata ha fruito di:

- n. _____ giorni di licenza straordinaria relativa all'anno in corso.

Località e data, _____

(2) _____

PRESENTATA IN DATA _____

ASSUNTA IN CARICO DA QUESTO COMANDO IN DATA _____ CON
PROTOCOLLO N. _____



(Il Comandante di Corpo)

NOTE

- (1) Grado, cognome e nome.
- (2) Firma leggibile dell'interessato.

Allegato "D" alla circolare n. M_D GMIL2 VDGM II SSS 2014/0010977
in data 17 gennaio 2014

DOMANDA DI COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER INFERMITA'
(Commutazione licenza straordinaria per gravi motivi di salute dell'interessato)

AL COMANDO / ENTE di appartenenza
Ufficio Comando - Sez. Personale
= LOCALITA' =

OGGETTO: Domanda di collocamento in aspettativa per infermità (commutazione licenza straordinaria).

Il/La sottoscritto/a (1) _____ classe/matricola _____ nato/a
a _____ in servizio presso _____

CHIEDE

di essere collocato/a in aspettativa per infermità nel periodo di licenza straordinaria per gravi motivi fruito dal
_____ fino al rientro in servizio, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 394/1995 / art. 15 del D.P.R. n.
395/1995 (2).

Località e data, _____

(3) _____

PRESENTATA IN DATA _____

ASSUNTA IN CARICO DA QUESTO COMANDO IN DATA _____ CON PROTOCOLLO
N. _____



(Il Comandante di Corpo)

NOTE

- (1) Grado, cognome e nome.
- (2) Art. 13 D.P.R. n. 394/1995 per il personale EI, MM e AM - art. 15 D.P.R. n. 395/1995 per il personale CC.
- (3) Firma leggibile dell'interessato.

Allegato "E" alla circolare n. M_D GMIL2 VDGM II SSS 2014/0010977
in data 17 gennaio 2014

COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER
INFERMITA' SI/NO/IN CORSO DI RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO

(TIMBRO LINEARE DELL'ENTE)

(LOCALITA' E DATA)

OGGETTO: Comunicazione di collocamento in aspettativa per motivi sanitari.

AL _____ (1)

1. In ottemperanza a quanto disposto con la circolare della Direzione Generale per il Personale Militare n. M_D GMIL2 VDGM II SSS _____ del _____, comunico che la S.V., avendo superato il limite massimo dei 45 giorni di licenza straordinaria spettanti nell'anno _____, previsto dal combinato disposto degli artt. 3, comma 37 della legge n.537/1993, 22, commi 22 e 23 della legge 724/1994 e _____ (2), e norme cui lo stesso rinvia, deve considerarsi collocato nella posizione "in aspettativa per infermità" a decorrere dal _____, ai sensi dell'art. 905 del decreto legislativo n. 66/2010.
2. Soggiungo che il formale decreto dirigenziale o atto dispositivo relativo al provvedimento sopra citato sarà emanato dalla competente Divisione del II Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare, ovvero dal Comandante di Corpo (a seconda che il provvedimento in argomento comporti o meno una riduzione o sospensione del trattamento stipendiale) al cessare della causa che ha determinato l'assenza dal servizio di cui sopra, una volta acquisita l'idoneità al servizio militare e l'intera documentazione necessaria alla definizione della Sua posizione sanitaria e di stato.



(Il Comandante di Corpo)

PER PRESA VISIONE E RICEVUTA

(Grado, cognome e nome)

VISTO PER L'AUTENTICITA'
DELLA FIRMA DEL MILITARE

(Località e data)

NOTE

(1) Grado, cognome e nome;

(2) Art. 13 D.P.R. n. 394/1995 per il personale EI, MM e AM - art. 15 D.P.R. n. 395/1995 per il personale CC

Allegato "F" alla circolare n. M_D GMIL2 VDGM II SSS 2014/0010977
in data 17 gennaio 2014

DOMANDA DI FRUIZIONE DELLA LICENZA ORDINARIA PRIMA DEL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA

AL COMANDO / ENTE di appartenenza
Ufficio Comando / Sez. Personale
= LOCALITA' =

OGGETTO: Richiesta di fruizione della licenza ordinaria prima del collocamento in aspettativa per infermità.

Il/La sottoscritto/a (1) _____ classe / matricola _____ nato/a a _____
_____ il _____ in servizio presso _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. 26, lett. c, paragrafo I delle Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché dell'art. 905 del decreto legislativo n. 66/2010, di fruire, prima del collocamento in aspettativa per infermità, della licenza ordinaria non ancora goduta nell'anno _____.

(2) _____

PRESENTATA IN DATA _____

ASSUNTA IN CARICO DA QUESTO COMANDO IN DATA _____ CON PROTOCOLLO N. _____

Il _____ prima del provvedimento di temporanea inabilità ha fruito soltanto di gg. _____ di licenza ordinaria e, pertanto, può fruire ancora di gg. _____ per l'anno _____.

Il servizio settimanale del militare è articolato su _____ giorni lavorativi.

La festività del Santo Patrono della località di servizio ricade in data _____.



(Il Comandante di Corpo)

NOTE

(1) Grado, cognome e nome.

(2) Firma leggibile dell'interessato.

N.B. La domanda deve essere presentata entro il 45° giorno della licenza straordinaria annuale, direttamente al Comando di appartenenza.

Esempi di calcolo del quinquennio mobile.

A. Il Maresciallo ROSSI ha fruito nell'arco del quinquennio 2008/2012 dei seguenti periodi di aspettativa:

1° periodo	gg. 339	dal 2.3.2008 al 3.2.2009
2° periodo	gg. 50	dal 13.7.2010 al 31.8.2010
3° periodo	gg. 291	dal 13.5.2011 al 27.2.2012
TOTALE:	gg. 680	

Il 25 dicembre 2012 il Maresciallo è giudicato dall'Organo medico legale non idoneo al servizio per 69 giorni ed avendo già fruito di tutta la licenza straordinaria deve essere collocato in aspettativa, a partire dalla medesima data. Il Comando di Corpo deve provvedere al computo dell'aspettativa fruita nel quinquennio.

Al riguardo, la prima cosa da fare è tornare indietro di 5 anni fino al 26 dicembre 2007 e contare i giorni di aspettativa già fruiti dal militare, nel nostro caso 680 (339+50+291). I giorni che rimangono per raggiungere la somma di 730 (limite massimo fruibile nel quinquennio) sono 50. Si può notare che il periodo di aspettativa in cui collocare l'interessato (cioè 69 giorni) è superiore al periodo di cui lo stesso può fruire senza determinare l'applicazione dell'istituto della cessazione (solo giorni 50, dal 25.12.2012 al 12.2.2013).

A questo punto, però, il quinquennio di riferimento sarà compreso tra il 13 febbraio 2008 ed il 12 febbraio 2013 (data quest'ultima di compimento del 730° giorno) ed è in tale lasso di tempo che occorrerà verificare, giorno dopo giorno, se spostando in avanti il quinquennio il militare possa aver "perso" giorni di aspettativa che andrebbero quindi scomputati.

Nel caso in esame ciò non si verifica perchè, facendo scorrere il quinquennio giorno dopo giorno dal 25.12.2012 al 12.2.2013, nessun giorno di aspettativa può essere scomputato dal periodo tra il 26.12.2007 ed il 13.2.2008, in quanto non presente alcun giorno di tale istituto. Quindi, dal 13 febbraio 2013 il militare è posto in congedo.

B. In questo secondo esempio viene analizzato il periodo 2008/2013 in maniera più approfondita, proponendo varie tipologie di assenza del militare, per arrivare all'ultimo periodo di aspettativa che, per effetto del meccanismo del quinquennio mobile, non comporterà il superamento del tetto massimo di 730 giorni e, di conseguenza, la cessazione del Maresciallo ROSSI.

<u>Anno 2008/2009:</u>	dal 10.1.2008 al 24.1.2008	15 giorni di lic. straord. per matrimonio
	dal 2.2.2008 al 7.2.2008	6 giorni di riposo medico
	dal 26.2.2008 al 20.3.2008	24 giorni di licenza di convalescenza
	dal 21.3.2008 all'1.10.2008	195 giorni di aspettativa per infermità
	dal 10.12.2008 all'8.5.2009	150 giorni di aspett. per motivi privati
<u>Anno 2011/2012:</u>	dal 10.3.2011 al 24.3.2011	15 giorni di cure termali
	dal 20.4.2011 al 19.5.2011	30 giorni licenza convalescenza
	dal 20.5.2011 al 30.5.2011	11 giorni di aspettativa per infermità
	dal 31.5.2011 al 15.6.2011	16 giorni di ricovero in luogo di cura
	dal 16.6.2011 al 26.4.2012	316 giorni di aspettativa per infermità
<u>Anno 2012/2013:</u>	dal 10.8.2012 al 19.8.2012	10 giorni di g.m.f.
	dal 20.11.2012 al 24.12.2012	35 giorni licenza convalescenza
	dal 25.12.2012 al 7.1.2013	14 giorni di aspettativa per infermità
	dal 8.1.2013 al 14.1.2013	7 giorni di terapia salvavita
	dal 15.1.2013 al 24.1.2013	10 giorni di aspettativa per infermità
	dal 25.1.2013 al 16.2.2013	23 giorni di terapia salvavita
	dal 17.2.2013 al 29.4.2013	72 giorni di aspettativa per infermità

Nel 2008 il Maresciallo, dopo aver colmato il recipiente annuale dei 45 giorni di licenza straordinaria con la licenza matrimoniale, il riposo medico e la licenza di convalescenza, viene collocato d'ufficio in aspettativa.

Fruisce poi di un periodo di aspettativa per motivi privati che, come detto, deve essere conteggiata nel periodo quinquennale, al pari di quella per infermità.

Nel 2011 il Maresciallo, dopo aver utilizzato tutta la licenza straordinaria, viene posto nuovamente in aspettativa per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio. Dal 31.5.2011 al 15.6.2011 egli viene ricoverato in ospedale: tale periodo, seppur sanzionato, non deve essere conteggiato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa, come specificato al para 4 della circolare.

Il 20.11.2012 è giudicato dall'Organo medico legale non idoneo al servizio per 161 giorni, durante i quali l'interessato dovrà anche sottoporsi a cicli di terapie salvavita. I primi 35 giorni rientrano nella licenza straordinaria annuale, dopo di che viene collocato in aspettativa a decorrere dal 25.12.2012. I periodi in cui effettua terapie salvavita sono esclusi dal computo dell'aspettativa (come specificato al para 5 della presente circolare), pertanto alla scadenza del provvedimento sanitario egli avrà totalizzato 96 giorni di aspettativa a decorrere dalla predetta data del 25.12.2012. Andando a ritroso di 5 anni, si calcolano i giorni di aspettativa già fruiti dal militare nel quinquennio, ossia dal 26.12.2007 al 25.12.2012: gg. 672 (195+150+11+316). Sommando gli ulteriori 96 giorni di aspettativa si raggiungerebbero 768 giorni, oltrepassando il tetto massimo, ma analizzando giorno dopo giorno il quinquennio si appurerà che:

- dal 25.12.2012 al 7.1.2013 accumula altri 14 gg di aspettativa (arrivando a 686);
- dall'8.1.2013 al 14.1.2013 è in terapia salvavita, non computabile;
- dal 15.1.2013 al 24.1.2013 accumula altri 10 gg di aspettativa (arrivando a 696);
- dal 25.1.2013 al 16.2.2013 è in terapia salvavita, non computabile;
- dal 17.2.2013 al 20 marzo 2013 accumula altri 32 giorni (arrivando a 728), finchè dal 21 marzo 2013 iniziano a uscire dal quinquennio i giorni di aspettativa fruiti a decorrere dal 21.3.2008. In altre parole, per ogni giorno di aspettativa concesso e computato dal 21 marzo 2013 si detrae un giorno di aspettativa fruito a partire dal 21.3.2008, per effetto del quinquennio mobile che si sposta in avanti. Tale situazione si protrae fino all'ultimo giorno di aspettativa (29.4.2013), lasciando il numero dei giorni di aspettativa fruiti nel quinquennio sempre pari a 728. Conseguentemente, il Maresciallo ROSSI, venendo giudicato idoneo, il 30.4.2013 rientra in servizio.

C. In quest'ultimo esempio gli effetti del quinquennio mobile comportano inizialmente lo scomputo di alcuni periodi di aspettativa, salvo poi arrivare all'ultimo periodo di tale istituto che comporterà il superamento del tetto massimo di 730 giorni e, di conseguenza, la cessazione del Maresciallo ROSSI.

<u>Anno 2007/2008:</u>	dal 2.4.2007 al 26.4.2007	25 giorni di lic. straord. per esame militare
	dal 14.9.2007 al 3.10.2007	20 giorni di licenza di convalescenza
	dal 4.10.2007 al 10.1.2008	99 giorni di aspettativa per infermità
<u>Anno 2010/2011:</u>	dal 26.1.2010 al 24.2.2010	30 giorni di congedo parent. (a retribuz. intera)
	dal 9.4.2010 al 23.4.2010	15 giorni licenza di convalescenza
	dal 24.4.2010 al 11.5.2011	383 giorni di aspettativa per infermità

Il 10 febbraio 2012 il Maresciallo inizia un periodo di assenza certificata dall'Organo medico legale con una serie di provvedimenti consequenziali:

- (1) gg. 180 dal 10.2.2012 al 7.8.2012;
- (2) gg. 120 dal 8.8.2012 al 5.12.2012;
- (3) gg. 90 dal 6.12.2012 al 5.3.2013;
- (4) gg. 60 dal 6.3.2013 al 4.5.2013.

Il Comando comincia a monitorare la situazione fin dal primo provvedimento sanitario, secondo queste modalità:

- (1) gg. 180 dal 10.2.2012 al 7.8.2012.

Non avendo nel 2012 fruito di alcun giorno di licenza straordinaria egli viene collocato in tale posizione dal 10.2.2012 al 25.3.2012, per poi essere posto in aspettativa per 135 giorni a decorrere dal 26.3.2012. Andando a ritroso di 5 anni, si verificano i giorni di aspettativa già fruiti dal militare nel quinquennio, ossia dal 27.3.2007 al 26.3.2012 gg. 482 (99+383), ed i giorni rimanenti per raggiungere il tetto massimo di 730 giorni, cioè 248.

- (2) gg. 120 dal 8.8.2012 al 5.12.2012.

Provenendo da un periodo di aspettativa, fin dall'8.8.2012 il Maresciallo continua a permanere in tale posizione. Andando indietro di 5 anni, si contano i giorni di aspettativa già fruiti dal 9.8.2007 all'8.8.2012: 99+383+135=617 giorni. Sommando gli ulteriori 120 giorni di aspettativa si raggiungerebbero 737 giorni, oltrepassando il tetto massimo, ma analizzando giorno dopo giorno il quinquennio si appurerà che a partire dal giorno 4.10.2012 iniziano ad uscire dal quinquennio i giorni di aspettativa fruiti a decorrere dal 4.10.2007, per effetto del quinquennio mobile che si sposta in avanti.

Pertanto, allo scadere del provvedimento medico (5.12.2012) i giorni di aspettativa fruiti nel quinquennio ammonteranno a 674.

- (3) gg. 90 dal 6.12.2012 al 5.3.2013.

Proseguendo con l'aspettativa, fin dal 6.12.2012 il Maresciallo continua a permanere in tale posizione. Andando indietro di 5 anni, si contano i giorni di aspettativa già fruiti dal 7.12.2007 al 6.12.2012: 36+383+135+120= 674 giorni. Sommando gli ulteriori 90 giorni di aspettativa si raggiungerebbero 764 giorni, oltrepassando anche in tal caso il tetto massimo. Analogamente a quanto sopra fatto, analizzando giorno dopo giorno il quinquennio, si accerterà che a partire dal giorno 6.12.2012 iniziano ad uscire dal quinquennio i giorni di aspettativa fruiti a decorrere dal 6.12.2007, per effetto del quinquennio mobile che scorre in avanti.

Pertanto, allo scadere del provvedimento medico (5.3.2013) i giorni di aspettativa fruiti nel quinquennio ammonteranno a 728.

- (4) gg. 60 dal 6.3.2013 al 4.5.2013.

Il Maresciallo continua a permanere in aspettativa. A partire dalla data di decorrenza di quest'ultimo provvedimento medico, si va indietro di 5 anni e si contano i giorni di aspettativa già fruiti dal 7.3.2008 al 6.3.2013: 383+135+120+90=728 giorni. Sommando gli ulteriori 60 giorni di aspettativa si raggiungerebbero 788 giorni, oltrepassando anche in tal caso il tetto massimo. Analizzando giorno dopo giorno il quinquennio si verificherà agevolmente che già il 7 marzo 2013 il Maresciallo raggiunge i 730 giorni di aspettativa, non essendo scomputabile nessun giorno di aspettativa tra il 7 e l'8 marzo 2008, in quanto non presente alcun giorno di tale istituto. Quindi, dall'8 marzo 2013 (731° giorno) il militare è posto in congedo.

Allegato "H" alla circolare n. M_D GMIL2 VDGM II SSS 2014/0010977
in data 17 gennaio 2014

DICHIARAZIONE MEDICA DI NON IDONEITA' A PRESTARE SERVIZIO PER IL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA

(TIMBRO LINEARE DELL'ENTE)

Io sottoscritto (grado, cognome e nome) _____

in servizio presso (Ente) _____

in qualità di _____

VISTO

l'esito della visita diretta / fiscale effettuata a cura del locale Servizio Sanitario

il certificato rilasciato dal medico curante / medico specialista

dott. (cognome e nome) _____

di (località) _____

codice regionale _____

DICHIARO

che il _____ nato il _____
Grado, cognome e nome

in servizio presso (Ente) _____

sulla base di quanto documentato risulta essere affetto da (diagnosi) _____

e pertanto è da ritenersi NON IDONEO al servizio militare incondizionato per la durata di giorni
_____ a decorrere dal _____

L'infermità per la quale viene emesso il predetto giudizio medico legale è:

Si dipendente da causa di servizio

No dipendente da causa di servizio

Località e data _____



(L'Ufficiale Medico)

PROVVEDIMENTO DI COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER INFERMITA' SI/NO DIPENDENTE DA CAUSA
DI SERVIZIO

INTESTAZIONE DEL COMANDO/ENTE
IL COMANDANTE DI CORPO

VISTA la legge 5 maggio 1976, n. 187, art. 26;
VISTO il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 / 395(1);
VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e integrazioni, e in particolare, gli artt. 884, commi 1 e 2, lettera b) e 905, concernenti la materia del collocamento in aspettativa per infermità del personale militare;
VISTA la documentazione sanitaria relativa al militare di cui al dispositivo;
VISTA (*) la domanda presentata dal _____ in data _____ con la quale l'interessato ha chiesto di *fruire della licenza ordinaria / il collocamento anticipato in aspettativa per infermità (**)*;
CONSIDERATO che il militare anzidetto ha fruito dei periodi di licenza previsti dalle vigenti normative e che nel quinquennio *non ha fruito / ha già fruito di gg. ___ (**)(2)* di aspettativa;
VISTO l'art. 12, comma 5 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 255(3), con il quale è stato previsto che i provvedimenti di aspettativa che non comportino riduzione o sospensione del trattamento stipendiale sono emanati dal Comandante di Corpo;

DISPONE

il(4) _____, ruolo(5) _____, dell'(6) _____ nato il _____ a _____ matricola/classe _____, in servizio permanente è collocato in aspettativa per infermità che, allo stato attuale, risulta *NO / SI (**)* dipendente da causa di servizio per la durata di giorni _____ dal _____ al _____, ai sensi dell'art. 905 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico alla Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto, ai sensi dell'articolo 1 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 ovvero ricorso al T.A.R. competente ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modifiche di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205, da presentarsi entro il termine perentorio, rispettivamente, di 30 o 60 giorni dalla data di notifica.

Località e data



NOTE

- (1) D.P.R. n. 394/1995 per il personale delle FF.AA. – D.P.R. n. 395/1995 per il personale dell'Arma dei Carabinieri.
 - (2) Nel caso di avvenuta fruizione di aspettativa il quinquennio di riferimento comincerà, andando a ritroso, dal giorno precedente l'idoneità al servizio.
 - (3) Art.56, comma 6, del D.P.R. 16.3.1999, n. 254 per il personale dell'Arma dei Carabinieri.
 - (4) Grado, cognome e nome.
 - (5) Ruolo Ufficiali in s.p.e., ruolo Marescialli /Sergenti in s.p, ruolo Truppa in s.p. per il personale EI, MM e AM; ruolo Ufficiali in s.p.e., ruolo Ispettori /Sovrintendenti in s.p. per il personale CC.
 - (6) Esercito; Marina Militare; Aeronautica Militare; Arma dei Carabinieri.
- * Inserire la voce nel caso in cui venga presentata istanza di fruizione della licenza ordinaria o di collocamento anticipato in aspettativa.
** Depennare la voce che non interessa.

Allegato "J" alla circolare n. M_D GMIL2 VDGM II SSS 2014/0010977
in data 17 gennaio 2014

COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER INFERMITA' NON DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO CON
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO

INTESTAZIONE DEL COMANDO/ENTE IL COMANDANTE DI CORPO

VISTA la legge 5 maggio 1976, n. 187, art. 26;
VISTO il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 / 395(1);
VISTO il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 / 52(2);
VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e integrazioni, e in particolare, gli artt. 884, commi 1 e 2, lettera b) e 905, concernenti la materia del collocamento in aspettativa per infermità del personale militare;
VISTA la documentazione sanitaria relativa al militare di cui al dispositivo;
CONSIDERATO che il militare anzidetto ha fruito dei periodi di licenza previsti dalle vigenti normative e che nel quinquennio *non ha fruito / ha già fruito di gg. ___ (**)(3)* di aspettativa;
VISTA (*) la domanda presentata dal _____ in data _____ con la quale l'interessato ha chiesto *di fruire della licenza ordinaria / il collocamento anticipato in aspettativa per infermità (**)*;
VISTA la domanda prodotta in data _____, con la quale l'interessato ha chiesto, per l'infermità per la quale è stato assente dal servizio per il periodo dal _____ al _____, il riconoscimento della causa di servizio;
VISTO l'art. 12, comma 5 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 255(4), con il quale è stato previsto che i provvedimenti di aspettativa che non comportino riduzione o sospensione del trattamento stipendiale sono emanati dal Comandante di Corpo;

DISPONE

il(s) _____, ruolo(6) _____, dell'(7) _____ nato il _____ a _____ matricola/classe _____, in servizio permanente è collocato in aspettativa per infermità, per la quale allo stato degli atti non risulta ancora definito il relativo procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per la durata di giorni _____ dal _____ al _____, ai sensi dell'art. 905 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico alla Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto ai sensi dell'articolo 1 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 ovvero ricorso al T.A.R. competente ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modifiche di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205, da presentarsi entro il termine perentorio, rispettivamente, di 30 o 60 giorni dalla data di notifica.

Località e data



NOTE

- (1) D.P.R. n. 394/1995 per il personale EI, MM ed AM – D.P.R. n. 395/1995 per il personale CC.
 - (2) Art. 39, comma 3, D.P.R. n. 51/2009 per il personale dell'Arma dei Carabinieri; art. 15, comma 2, D.P.R. n. 52/2009 per il personale delle FF.AA.
 - (3) Nel caso di avvenuta fruizione di aspettativa il quinquennio di riferimento comincerà, andando a ritroso, dal giorno precedente l'idoneità al servizio.
 - (4) Art.56, comma 6, del D.P.R. 16.3.1999, n. 254 per il personale dell'Arma dei Carabinieri.
 - (5) Grado, cognome e nome.
 - (6) Ruolo Ufficiali in s.p.e., ruolo Marescialli /Sergenti in s.p, ruolo Truppa in s.p. per il personale EI, MM e AM; ruolo Ufficiali in s.p.e., ruolo Ispettori /Sovrintendenti in s.p., ruolo Appuntati e Carabinieri in s.p per il personale CC.
 - (7) Esercito; Marina Militare; Aeronautica Militare; Arma dei Carabinieri.
- * Inserire la voce nel caso in cui venga presentata istanza di fruizione della licenza ordinaria o di collocamento anticipato in aspettativa.
** Depennare la voce che non interessa.

PROVVEDIMENTO DI COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER PERIODI DI RICOVERO IN LUOGO DI CURA
A SEGUITO DI FERITE O LESIONI RIPORTATE PER CAUSA DI SERVIZIO O PER PERIODI DI ASSENZA
DOVUTI A FERITE O LESIONI TRAUMATICHE RIPORTATE IN SERVIZIO

INTESTAZIONE DEL COMANDO/ENTE IL COMANDANTE DI CORPO

VISTA la legge 5 maggio 1976, n. 187, art. 26;
VISTO il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 / 395⁽¹⁾;
VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e integrazioni, e in particolare, gli artt. 884, commi 1 e 2 , lettera b) e 905, concernenti la materia del collocamento in aspettativa per infermità del personale militare;
VISTA la documentazione sanitaria relativa al militare di cui al dispositivo dalla quale risulta che l'assenza dal servizio di giorni _____, dal _____ al _____, è dovuta a *ricovero in luogo di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per causa di servizio / ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio*(*) e pertanto, non deve essere computata ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa;
CONSIDERATO che il militare anzidetto ha fruito dei periodi di licenza previsti dalle vigenti normative e che nel quinquennio *non ha fruito / ha già fruito di gg. ____* (*)⁽²⁾ di aspettativa;
VISTO l'art. 12, comma 5 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 255⁽³⁾, con il quale è stato previsto che i provvedimenti di aspettativa che non comportino riduzione o sospensione del trattamento pensionale sono emanati dal Comandante di Corpo;

DISPONE

il(4) _____, ruolo(5) _____, dell'(6) _____ nato il _____ a _____ matricola / classe _____, in servizio permanente è collocato in aspettativa per infermità SI dipendente da causa di servizio per la durata di giorni _____ dal _____ al _____, ai sensi del combinato disposto degli artt. 905 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e 14, *commi 2 e 3 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394*(7).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico alla Direzione Generale per il Personale Militare – Il Reparto ai sensi dell'articolo 1 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 ovvero ricorso al T.A.R. competente ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modifiche di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205, da presentarsi entro il termine perentorio, rispettivamente, di 30 o 60 giorni dalla data di notifica.

Località e data



NOTE

- (1) D.P.R. n. 394/1995 per il personale EI, MM ed AM – D.P.R. n. 395/1995 per il personale CC.
 - (2) Nel caso di avvenuta fruizione di aspettativa il quinquennio di riferimento comincerà, andando a ritroso, dal giorno precedente l'idoneità al servizio.
 - (3) Art.56, comma 6, del D.P.R. 16.3.1999, n. 254 per il personale dell'Arma dei Carabinieri.
 - (4) Grado, cognome e nome.
 - (5) Ruolo Ufficiali in s.p.e., ruolo Marescialli /Sergenti in s.p. ruolo Truppa in s.p. per il personale EI, MM e AM; ruolo Ufficiali in s.p.e. , ruolo Ispettori /Sovrintendenti in s.p., ruolo Appuntati e Carabinieri in s.p per il personale CC.
 - (6) Esercito; Marina Militare; Aeronautica Militare; Arma dei Carabinieri.
 - (7) Art. 16, commi 2 e 3, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 per il personale dell'Arma dei Carabinieri.
- (*) Depennare la voce che non interessa.

PROVVEDIMENTO DI COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER PERIODI DI RICOVERO IN LUOGO DI CURA
O DI ASSENZA DOVUTI A INFERMITA' CONTRATTE IN MISSIONI INTERNAZIONALI

INTESTAZIONE DEL COMANDO/ENTE IL COMANDANTE DI CORPO

- VISTA la legge 5 maggio 1976, n. 187, art. 26;
VISTO il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 / 395⁽¹⁾;
VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e integrazioni, e in particolare, gli artt. 884, commi 1 e 2, lettera b) e 905, concernenti la materia del collocamento in aspettativa per infermità del personale militare;
- VISTA la documentazione sanitaria relativa al militare di cui al dispositivo dalla quale risulta che l'assenza dal servizio di giorni _____, dal _____ al _____, è dovuta a periodi di ricovero in luogo di cura / necessari alla completa guarigione (*), a seguito di infermità contratta in missione internazionale e, pertanto, non deve essere computata ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa;
- CONSIDERATO che il militare anzidetto ha fruito dei periodi di licenza previsti dalle vigenti normative e che nel quinquennio *non ha fruito / ha già fruito di gg. ____* (*)(2) di aspettativa;
- VISTO l'art. 12, comma 5 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 255⁽³⁾, con il quale è stato previsto che i provvedimenti di aspettativa che non comportino riduzione o sospensione del trattamento stipendiale sono emanati dal Comandante di Corpo;

DISPONE

il(4) _____, ruolo(5) _____, dell'(6) _____ nato il _____ a _____ matricola / classe _____, in servizio permanente, è collocato in aspettativa per infermità contratta in missione internazionale per la durata di giorni _____ dal _____ al _____, ai sensi dell'art. 881 del decreto legislativo 15 marzo 2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico alla Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto ai sensi dell'articolo 1 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 ovvero ricorso al T.A.R. competente ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modifiche di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205, da presentarsi entro il termine perentorio, rispettivamente, di 30 o 60 giorni dalla data di notifica.

Località e data



NOTE

- (1) D.P.R. n. 394/1995 per il personale EI, MM ed AM – D.P.R. n. 395/1995 per il personale CC.
 - (2) Nel caso di avvenuta fruizione di aspettativa il quinquennio di riferimento comincerà, andando a ritroso, dal giorno precedente l'idoneità al servizio.
 - (3) Art.56, comma 6, del D.P.R. 16.3.1999, n. 254 per il personale dell'Arma dei Carabinieri.
 - (4) Grado, cognome e nome.
 - (5) Ruolo Ufficiali in s.p.e., ruolo Marescialli /Sergenti in s.p, ruolo Truppa in s.p. per il personale EI, MM e AM; ruolo Ufficiali in s.p.e., ruolo Ispettori /Sovrintendenti in s.p., ruolo Appuntati e Carabinieri in s.p per il personale CC.
 - (6) Esercito; Marina Militare; Aeronautica Militare; Arma dei Carabinieri.
- (*) Depennare la voce che non interessa.

Allegato "M" alla circolare n. M_D GMIL2 VDGM II SSS 2014/0010977
in data 17 gennaio 2014

COMUNICAZIONE PER LA TRASCRIZIONE A MATRICOLA DEL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA
(per il personale della M.M.)

(TIMBRO LINEARE DELL'ENTE)
Indirizzo dell'Ente per esteso

Prot. n.

(LOCALITA' E DATA)

OGGETTO: Variazioni Matricolari - collocamento in aspettativa per infermità:

(GRADO) (CATEGORIA) (COGNOME E NOME) (MATRICOLA);

A MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale per il Personale Militare
V REPARTO - 11[^] DIVISIONE Documentazione Marina 00100 ROMA

e per conoscenza:

A MARIPERS - 1^o/2^o(1) DIPARTIMENTO ROMA
A MARIPERS - Ufficio Supporto al Personale ROMA
A MARISPESAN ROMA
A PERSOMIL - II REPARTO - 4[^] - 5[^] - 6[^] DIVISIONE(2) ROMA

Riferimento: Circolare n. M_D GMIL2 VDGM II SSS _____ del _____

Comunico che con il provvedimento n. _____ datato _____, a norma dell'art. 905 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il militare in oggetto, dopo aver fruito dei periodi di licenza previsti dalle vigenti disposizioni, è stato collocato in aspettativa per infermità SI/NO(3) dipendente da causa di servizio a decorrere dal _____ sino a tutto il _____. Totale giorni _____. (Totale giorni nel quinquennio _____).



(Il Comandante di Corpo)

NOTE

- (1) 1^o DIPARTIMENTO per gli Ufficiali ; 2^o DIPARTIMENTO per i Sottufficiali e Truppa in s.p.
- (2) 4[^] DIVISIONE per il personale Ufficiale - 5[^] DIVISIONE per il personale Sottufficiale - 6[^] DIVISIONE per il personale Truppa in s.p.
Inserire copia nella PARTE IV (Sanitaria) della RDPV.
- (3) Depennare la voce che non interessa.

Allegato "N" alla circolare n. M_D GMIL2 VDGM II SSS 2014/0010977
in data 17 gennaio 2014

COMUNICAZIONE PER LA TRASCRIZIONE A MATRICOLA DEL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA

(TIMBRO LINEARE DELL'ENTE)
Indirizzo dell'Ente per esteso

Prot. n.

(LOCALITA' E DATA)

OGGETTO: Variazioni Matricolari - Collocamento in aspettativa per infermità:

(GRADO) (CATEGORIA) (COGNOME E NOME) (MATRICOLA)

A MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale per il Personale Militare
V REPARTO – (1)

ROMA

e, per conoscenza:

A _____

Riferimento: Circolare n. M_D GMIL2 VDGM II SSS _____ del _____

Comunico che con il provvedimento n. _____ datato _____, a norma dell'art. 905 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il militare in oggetto, dopo aver fruito dei periodi di licenza previsti dalle vigenti disposizioni, è stato collocato in aspettativa per infermità SI/NO(2) dipendente da causa di servizio a decorrere dal _____ sino a tutto il _____. Totale giorni _____. (Totale giorni nel quinquennio _____).



(Il Comandante di Corpo)

NOTE

- (1) La comunicazione dovrà essere inviata:
- per l'Esercito, alla 10^a Divisione;
 - per l'Aeronautica Militare, alla 12^a Divisione (viale dell'Esercito, 186 – 00143 ROMA per gli Ufficiali; via dell'Aeronautica – 00011 TIVOLI TERME (RM) per i Marescialli; piazza G. Gonzaga, 17 – 05018 ORVIETO per i Sergenti e i Graduati);
 - per l'Arma dei Carabinieri, alla 13^a Divisione.
- (2) Depennare la voce che non interessa.

Allegato "O" alla circolare n. M_D GMIL2 VDGM II SSS 2014/0010977
in data 17 gennaio 2014

COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DAL SERVIZIO PER SUPERAMENTO
DEL LIMITE MASSIMO DI ASPETTATIVA FRUIBILE IN UN QUINQUENNIO

(TIMBRO LINEARE DELL'ENTE)
Indirizzo dell'Ente per esteso

(Località e data)

OGGETTO: Comunicazione di avvio del procedimento di dispensa dal servizio permanente a seguito del
superamento del limite massimo di aspettativa per motivi sanitari.

AL _____ (1)

1. In ottemperanza a quanto disposto dalla circolare della Direzione Generale per il Personale Militare n. M_D GMIL2 VDGM II SSS _____ del _____, comunico che la S.V., giudicata temporaneamente non idonea al servizio militare incondizionato e già collocata nella posizione di aspettativa per infermità *SI / NO*(*) dipendente da causa di servizio a decorrere dal _____, alla data odierna ha maturato un totale di giorni _____ (2) (_____) di aspettativa nel quinquennio previsto dall'art. 912 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Pertanto, per quanto sopra, in esito al giudizio medico-legale formulato con il processo verbale n. _____ del _____ dalla Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di _____, dal quale risulta che la S.V. è stata giudicata temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato per ulteriori giorni _____ (_____) permanendo in detta posizione di aspettativa sino a tutto il _____ maturerà il periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio (730 gg.)(3), e a decorrerne dal _____ sarà dispensato dal servizio permanente ai sensi dell'art. 929, comma 1, lettera *b) / c*(*) del decreto legislativo n. 66/2010.
3. Soggiungo che il formale decreto dirigenziale di cessazione dal servizio permanente con contestuale collocamento in congedo *assoluto / categoria della riserva*(*) sarà emanato dalla competente Divisione del II Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare una volta acquisita l'intera documentazione necessaria alla definizione della Sua posizione di stato.



(Il Comandante di Corpo)

PER PRESA VISIONE E RICEVUTA

(Grado, cognome e nome)

VISTO PER L'AUTENTICITA'
DELLA FIRMA DEL MILITARE

(Località e data)

NOTE

(1) Grado, cognome e nome.

(2) Indicare i giorni complessivi di aspettativa maturati alla data di compilazione della comunicazione.

(3) Indicare 731 nel caso in cui l'aspettativa sia fruita in un periodo comprensivo del 29 febbraio di un anno bisestile, ovvero 732 nel caso in cui tale situazione si verifichi due volte.

(*) Depennare la voce che non interessa.

Allegato "P" alla circolare n. M_D GMIL2 VDGM II SSS 2014/0010977
in data 17 gennaio 2014

LETTERA DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER IL COLLOCAMENTO IN CONGEDO PER
SUPERAMENTO DEL LIMITE MASSIMO DI ASPETTATIVA FRUIBILE NEL QUINQUENNIO

(TIMBRO LINEARE DELL'ENTE)
Indirizzo dell'Ente per esteso

Prot. n.

(LOCALITA' E DATA)

OGGETTO: Trasmissione documentazione per il collocamento in congedo, per superamento del limite
massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio, del

(GRADO) (CATEGORIA) (COGNOME E NOME) (MATRICOLA/CLASSE)

AL MINISTERO DELLA DIFESA

Direzione Generale per il Personale Militare

II REPARTO - _____(1) DIVISIONE

Viale dell'Esercito, 186

00143 RO MA

e, per conoscenza:

A _____

Rife.: Circolare n. M_D GMIL2 VDGM II SSS _____ del _____

1. In ottemperanza a quanto disposto con la circolare cui si fa riferimento comunico che il

(GRADO) (CATEGORIA) (COGNOME E NOME) (MATRICOLA) nato a _____ il _____,
giudicato dalla Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di
_____ temporaneamente non idoneo al servizio militare per giorni _____ a decorrere dal
_____, alla data del _____ ha maturato il periodo massimo di aspettativa
fruibile in un quinquennio previsto dall'art. 912, comma 1 del decreto legislativo n. 66/2010 e, pertanto, ai
sensi dell'art. 929, comma 1, lettera b)/c) (*) del citato decreto legislativo, nei confronti del militare sopra
indicato deve essere emesso il provvedimento di collocamento in congedo *assoluto/categoria della riserva*
(*), a far data dal giorno _____.

2. Comunico, inoltre, che nei confronti dell'interessato è stato già emesso il relativo provvedimento di
collocamento in aspettativa per infermità, per il periodo di giorni _____, dal _____ al _____,
ai sensi dell'art. 905 del decreto legislativo n. 66/2010.

3. Allego la sottoelencata documentazione relativa al militare in oggetto:

a. provvedimento medico-legale rilasciato dall'Organo Medico Legale di _____;

b. prospetto riepilogativo dei precedenti periodi di aspettativa fruita nell'ultimo quinquennio e le relative
copie dei provvedimenti di collocamento in aspettativa.



(Il Comandante di Corpo)

NOTE:

(1) 4^ DIVISIONE per il personale Ufficiale - 5^ DIVISIONE per il personale Sottufficiale - 6^ DIVISIONE per il personale Truppa in s.p

(*) depennare la voce che non interessa

Allegato "R" alla circolare n. M_D GMIL2 VDGM II SSS 2014/0010977
in data 17 gennaio 2014

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA AL TRANSITO NELLE AREE FUNZIONALI DEL PERSONALE CIVILE DEL
MINISTERO DELLA DIFESA(*)

AL COMANDO / ENTE di appartenenza
Ufficio Comando / Sez. Personale
= LOCALITA' =

Il sottoscritto _____ (1) matricola / classe _____ nato
a _____ il _____, in servizio presso _____ (2)
in esito al giudizio medico-legale espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina
Legale di _____ con il processo verbale modello _____ n. _____ del _____, con il quale
è stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato, da collocare *in congedo assoluto / nella
categoria della riserva* (3) ed altresì SI idoneo al transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della
Difesa, notificatogli in data _____, consapevole che, ai sensi dell'art. 930 del decreto legislativo n.
66/2010, il personale delle FF.AA. e dell'Arma dei Carabinieri giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare
incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio vi può transitare a domanda

D I C H I A R A

di voler rinunciare al transito nelle citate aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.

(Località e data)

(Grado, cognome e nome)

NOTE:

(*) Da presentare qualora il militare non abbia già espresso la volontà di rinuncia al transito, firmando l'apposita dichiarazione contenuta nell'Allegato "A" della
circolare di Persomil n. DGPM/II/5/L53 del 16 giugno 2003.

(1) Grado, cognome e nome.

(2) Indicare l'ultimo Ente di servizio.

(3) Cancellare la voce che non interessa.

Allegato "S" alla circolare n. M_D GMIL2 VDGM II SSS 2014/0010977
in data 17 gennaio 2014

LETTERA DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER IL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER
ASSENZA OLTRE 12 MESI PER INFERMITA' NON DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO

(TIMBRO LINEARE DELL'ENTE)
Indirizzo dell'Ente per esteso

Prot. n.

(LOCALITA' E DATA)

OGGETTO: Trasmissione documentazione per collocamento in aspettativa per infermità, del

(GRADO) (CATEGORIA) (COGNOME E NOME) (MATRICOLA/CLASSE)

A MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale per il Personale Militare
II REPARTO - _____(1) DIVISIONE Viale dell'Esercito,186 00143 RO MA

e, per conoscenza:

A _____

Rife.: Circolare n. M_D GMIL2 VDGM II SSS _____ del _____

1. In ottemperanza a quanto disposto con la circolare cui si fa riferimento, comunico che il _____ nato il _____ a _____ (GRADO) (CATEGORIA) (COGNOME E NOME) (MATRICOLA) è stato giudicato, dalla Commissione Medica Ospedaliera istituita presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di _____, idoneo al servizio militare incondizionato a decorrere dal _____ e, pertanto, ai sensi dell'art. 905 del decreto legislativo n. 66/2010, nei confronti del militare sopra indicato deve essere emesso il provvedimento di collocamento in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio per la durata di giorni _____, a decorrere dal _____ sino a tutto il _____.
2. Comunico che l'interessato, alla data di decorrenza dell'aspettativa, ha fruito di periodi di aspettativa nell'ultimo quinquennio per un totale di giorni _____.
3. Dichiaro che il militare in oggetto alla data odierna non ha presentato domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della *lesione/infermità* (*) che ha originato l'assenza dal servizio.
4. Allego la sottoelencata documentazione relativa al militare in oggetto:
 - a. istanza di collocamento in aspettativa e/o domanda di fruizione della licenza ordinaria prodotta dall'interessato (se prodotta);
 - b. n. _____ provvedimenti medico-legali rilasciati da: _____ con i quali l'interessato è stato giudicato T.N.I. al servizio militare incondizionato;
 - c. prospetto riepilogativo di eventuali precedenti periodi di aspettativa fruita nel quinquennio in corso e relative copie dei provvedimenti di collocamento in aspettativa;
 - d. prospetto della licenza straordinaria fruita limitatamente ai 45 giorni di licenza spettante;
 - e. frontespizio del foglio matricolare dell'interessato da cui si evincano i dati personali(2).



(Firma del Comandante di Corpo)

NOTE:

(1) 4^ DIVISIONE per il personale Ufficiale - 5^ DIVISIONE per il personale Sottufficiale - 6^ DIVISIONE per il personale Truppa /Volontari in s.p.

(2) Per il personale dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri.

(*) Depennare la voce che non interessa.

PROSPETTO LICENZE

(TIMBRO LINEARE DELL'ENTE)
Indirizzo dell'Ente per esteso

PROSPETTO DELLA LICENZA STRAORDINARIA FRUITA NELL'ANNO _____

GRADO _____
CATEGORIA _____
COGNOME _____
NOME _____
MATRICOLA _____
DATA DI NASCITA _____

##

LICENZA DI CONVALESCENZA	GG. _____	DAL _____	AL _____
LICENZA PER GRAVI MOTIVI	GG. _____	DAL _____	AL _____
LICENZA MATRIMONIALE	GG. _____	DAL _____	AL _____
LICENZA PER ESAMI	GG. _____	DAL _____	AL _____
LICENZA PER CURE TERMALI	GG. _____	DAL _____	AL _____
LICENZA PARENTALE (A TRATTAMENTO ECONOMICO INTERO)	GG. _____	DAL _____	AL _____
EVENTUALI RICOVERI SUBITI	GG. _____	DAL _____	AL _____

(MASSIMO 45 GIORNI TOTALI
NEL CORSO DELL'ANNO SOLARE) TOTALE GIORNI _____



Allegato "U" alla circolare n. M_D GMIL2 VDGM II SSS 2014/0010977
in data 17 gennaio 2014

COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DAL SERVIZIO A SEGUITO DEL
GIUDIZIO DI PERMANENTE NON IDONEITA' AL SERVIZIO MILITARE

(TIMBRO LINEARE DELL'ENTE)
Indirizzo dell'Ente per esteso

(LOCALITA' E DATA)

OGGETTO: Comunicazione dell'avvio del procedimento di dispensa dal servizio permanente a seguito del giudizio
di permanente inidoneità al servizio militare incondizionato.

AL _____ (1)

1. In ottemperanza a quanto disposto al para 12, lett. a. della circolare della Direzione Generale per il Personale Militare n. M_D GMIL2 VDGM II SSS _____ del _____, comunico che la S.V., giudicata permanentemente non idonea al servizio militare incondizionato dalla Commissione Medica Ospedaliera istituita presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di _____ con il processo verbale modello _____ n. _____ del _____, a decorrere dalla data del _____ deve considerarsi dispensata dal servizio permanente ai sensi dell'art. 929, comma 1, lettera a. del decreto legislativo n. 66/2010.
2. Soggiungo che il formale decreto dirigenziale di cessazione dal servizio permanente con contestuale collocamento *in congedo assoluto / nella categoria della riserva* (*) sarà emanato dalla competente Divisione del II Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare una volta acquisita l'intera documentazione necessaria alla definizione della Sua posizione di stato.



(Il Comandante di Corpo)

PER PRESA VISIONE E RICEVUTA

(Grado, cognome e nome)

VISTO PER L'AUTENTICITA'
DELLA FIRMA DEL MILITARE

(Località e data)

NOTE:

(1) Grado, cognome e nome.

(*) Cancellare la voce che non interessa.

Allegato "V" alla circolare n. M_D GMIL2 VDGM II SSS 2014/0010977
in data 17 gennaio 2014

LETTERA DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER IL COLLOCAMENTO IN CONGEDO A
SEGUITO DEL GIUDIZIO DI PERMANENTE NON IDONEITA' AL SERVIZIO MILITARE

(TIMBRO LINEARE DELL'ENTE)

Indirizzo dell'Ente per esteso

Prot. n.

(LOCALITA' E DATA)

OGGETTO: trasmissione documentazione per il collocamento *in congedo assoluto / nella categoria della riserva (*)* del

(GRADO) (CATEGORIA) (COGNOME E NOME) (MATRICOLA/CLASSE)

AL MINISTERO DELLA DIFESA

Direzione Generale per il Personale Militare

II REPARTO - ____ (1) DIVISIONE

Viale dell'Esercito, 186

00143 RO MA

e, per conoscenza:

A _____

Riferimenti:

a) (2)

b) Circolare n. M_D GMIL2 VDGM II SSS _____ del _____

1. In ottemperanza a quanto disposto con la circolare a riferimento b), comunico che il _____ nato a _____ il _____ (GRADO) (CATEGORIA) (COGNOME E NOME) (MATRICOLA) in data _____ è stato sottoposto a visita medica presso la Commissione Medica Ospedaliera istituita presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di _____ e con il processo verbale modello ____ n. _____ del _____ è stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato, nonché *SI / NO(*)* idoneo al reimpiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, da collocarsi *in congedo assoluto / nella categoria della riserva (*)*, ai sensi dell'art. 929, comma 1, lettera a. del decreto legislativo n. 66/2010.
2. Partecipo, inoltre, che nei confronti dell'interessato è stato emesso il relativo provvedimento di collocamento in aspettativa per infermità, per il periodo di giorni _____, dal _____ al _____, ai sensi dell'art. 905 del decreto legislativo n. 66/2010.
3. Comunico che l'interessato, alla data della decorrenza dell'aspettativa, ha fruito di periodi di aspettativa nell'ultimo quinquennio per un totale di giorni _____.
4. Allego la sottoelencata documentazione relativa al militare in oggetto:
 - istanza di collocamento in aspettativa e/o domanda di fruizione della licenza ordinaria prodotta dall'interessato (se prodotta);
 - prospetto riepilogativo di eventuali precedenti periodi di aspettativa fruita nel quinquennio in corso e relative copie dei provvedimenti di collocamento in aspettativa;
 - provvedimento medico-legale relativo al giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato;
 - dichiarazione di rinuncia al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa (3);
 - frontespizio del foglio matricolare dell'interessato da cui si evincano i dati personali (4).



(Il Comandante di Corpo)

NOTE:

- (1) 4^ DIVISIONE per il personale Ufficiale - 5^ DIVISIONE per il personale Sottufficiale - 6^ DIVISIONE per il personale Truppa/Volontari s.p.
 - (2) Citare gli estremi del foglio con cui viene trasmesso il provvedimento medico-legale all'Ente di appartenenza del militare.
 - (3) Deve essere sottoscritta dal militare che, in sede di visita da parte dell'organismo medico-legale competente, abbia omesso di barrare la casella di rinuncia al transito nelle aree funzionali del personale civile della Difesa nel modello appositamente previsto. Nel caso di omessa dichiarazione di rinuncia il Comando dovrà, comunque, dare tempestiva comunicazione che è decorso il termine (30 giorni) per la presentazione della domanda di transito.
 - (4) Per il personale dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri.
- (*) Depennare la voce che non interessa.

Allegato "W" alla circolare n. M_D GMIL2 VDGM II SSS 2014/0010977
in data 17 gennaio 2014

LETTERA DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER IL COLLOCAMENTO IN CONGEDO A SEGUITO DEL GIUDIZIO DI P.N.I. E COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER ASSENZE OLTRE 12 MESI PER INFERMITA' NON DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO

(TIMBRO LINEARE DELL'ENTE)

Indirizzo dell'Ente per esteso

Prot. n.

(LOCALITA' E DATA)

OGGETTO: Trasmissione documentazione per il collocamento in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio e contestuale collocamento *in congedo assoluto / nella categoria della riserva (*)*, del

(GRADO) (CATEGORIA) (COGNOME E NOME) (MATRICOLA/CLASSE)

AL MINISTERO DELLA DIFESA

Direzione Generale per il Personale Militare

II REPARTO - ... (1) DIVISIONE

Viale dell'Esercito, 186

00143 RO MA

e, per conoscenza:

A _____

Riferimenti:

a) (2)

b) Circolare n. M_D GMIL2 VDGM II SSS _____ del _____

1. In ottemperanza a quanto disposto con la circolare a riferimento b), comunico che il _____ nato a _____ il _____ (GRADO) (CATEGORIA) (COGNOME E NOME) (MATRICOLA) in data _____ è stato sottoposto a visita medica presso la Commissione Medica Ospedaliera istituita presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di _____ e con il processo verbale modello _____ n. _____ del _____ è stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato nonché *SI / NO(*)* idoneo al reimpiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, da collocarsi *in congedo assoluto / nella categoria della riserva(*)*, ai sensi dell'art. 929, comma 1, lettera a. del decreto legislativo n. 66/2010.
2. Partecipo, inoltre, che nei confronti dell'interessato dovrà essere emesso il relativo provvedimento di collocamento in aspettativa per infermità, per il periodo di giorni _____, dal _____ al _____, ai sensi dell'art. 905 del decreto legislativo n. 66/2010.
3. Comunico che l'interessato, alla data della decorrenza dell'aspettativa, ha fruito di periodi di aspettativa nell'ultimo quinquennio per un totale di giorni _____.
4. Dichiaro che il militare in oggetto alla data odierna non ha presentato domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della *lesione / infermità(*)* che ha originato l'assenza dal servizio.
5. Allego la sottoelencata documentazione relativa al militare in oggetto:
 - istanza di collocamento in aspettativa e/o domanda di fruizione della licenza ordinaria prodotta dall'interessato (se prodotta);
 - n. _____ provvedimenti medico-legali rilasciati da: _____.
 - prospetto riepilogativo della licenza straordinaria fruita dall'interessato, relativamente ai 45 giorni fruiti nell'anno in cui la malattia è iniziata;
 - prospetto riepilogativo di eventuali precedenti periodi di aspettativa fruita nel quinquennio in corso e relative copie dei provvedimenti di collocamento in aspettativa;
 - provvedimento medico-legale relativo al giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato;
 - dichiarazione di rinuncia al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa(3);
 - frontespizio del foglio matricolare dell'interessato da cui si evincano i dati personali(4).



(Il Comandante di Corpo)

NOTE:

(1) 4^ DIVISIONE per il personale Ufficiale - 5^ DIVISIONE per il personale Sottufficiale - 6^ DIVISIONE per il personale di Truppa in s.p.

(2) Citare gli estremi del foglio con cui viene trasmesso il provvedimento medico-legale all'Ente di appartenenza del militare.

(3) Citare nel caso in cui debba essere emesso il provvedimento di collocamento in aspettativa da parte di PERSONIL.

(4) Deve essere sottoscritta dal militare che, in sede di visita da parte dell'organismo medico-legale competente, abbia omesso di barrare la casella di rinuncia al transito nelle aree funzionali del personale civile della Difesa nel modello appositamente previsto. Nel caso di omessa dichiarazione di rinuncia il Comando dovrà, comunque, dare tempestiva comunicazione che è decorso il termine (30 giorni) per la presentazione della domanda di transito.

(5) Per il personale dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri;

(*) Depennare la voce che non interessa.

Allegato "X" alla circolare n. M_D GMIL2 VDGM II SSS 2014/0010977
in data 17 gennaio 2014

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA A SEGUITO
DEL GIUDIZIO DI P.N.I. IN MODO PARZIALE

(TIMBRO LINEARE DELL'ENTE)
Indirizzo dell'Ente per esteso

(LOCALITA' E DATA)

OGGETTO: Comunicazione di collocamento in aspettativa a seguito del giudizio di permanente inidoneità al servizio militare in modo parziale.

AL _____ (1)

1. In ottemperanza a quanto disposto con la circolare della Direzione Generale per il Personale Militare n. M_D GMIL2 VDGM II SSS _____ del _____, comunico che la S.V., in esito al giudizio medico-legale formulato con il processo verbale modello _____ n. _____ del _____ della Commissione Medica Ospedaliera istituita presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di _____, dal quale risulta che la S.V. è stata giudicata "permanentemente non idoneo al servizio permanente in modo parziale", *deve considerarsi collocata in/permane nella posizione di* (2) aspettativa a decorrere dal _____ (3), ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma 3 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 e dell'art. _____ (4). Durante detto periodo, Le saranno corrisposti gli emolumenti a carattere fisso e continuativo in misura intera, secondo le previsioni e con le modalità di cui all'articolo da ultimo citato.
2. Soggiungo che il formale decreto dirigenziale o atto dispositivo relativo al provvedimento sopra citato sarà emanato dalla competente Divisione del II Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare, ovvero dal Comandante di Corpo (a seconda che il provvedimento in argomento comporti o meno una riduzione o sospensione del trattamento stipendiale) allorché sarà stato emesso il provvedimento di dipendenza o meno da causa di servizio dell'infermità che ha originato la richiamata inidoneità parziale.
3. Rappresento, altresì, che il periodo di aspettativa in argomento non è computabile nel limite massimo di 2 (due) anni nel quinquennio previsto per tale istituto dalla normativa vigente.



(Il Comandante di Corpo)

PER PRESA VISIONE E RICEVUTA

(Grado, cognome e nome)

VISTO PER L'AUTENTICITA'
DELLA FIRMA DEL MILITARE

(Località e data)

NOTE:

- (1) Grado, cognome e nome del destinatario del provvedimento.
- (2) A seconda che debba essere posto *EX NOVO* in aspettativa ovvero che già si trovi in detta posizione.
- (3) Data del giudizio di P.N.I. in modo parziale.
- (4) Art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 52/2009, per il personale EI, MM e AM - art. 39, comma 3, del D.P.R. n. 51/2009 per il personale CC.

COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER INFERMITA' A SEGUITO DEL RICONOSCIMENTO DELLA
DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO PER IL PERSONALE GIUDICATO PERMANENTEMENTE NON
IDONEO AL SERVIZIO MILITARE IN MODO PARZIALE

INTESTAZIONE COMANDO/ENTE IL COMANDANTE DI CORPO

- VISTA** la legge 5 maggio 1976, n. 187, art. 26;
VISTO il D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, art. 19, comma 3;
VISTO il D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, art. 13, comma 2;
VISTO il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51/52 (1);
VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, gli artt. 884, commi 1 e 2 lettera b) e 905, concernenti la materia del collocamento in aspettativa per infermità del personale militare;
VISTO il giudizio definitivo di permanente non idoneità al servizio militare in modo parziale emesso nei confronti del _____ dalla Commissione Medica Ospedaliera istituita presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di _____ in data _____;
VISTO il decreto dirigenziale n. _____ in data _____ di PREVIMIL con il quale è stata / non è stata(*) riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell'infermità che ha determinato il richiamato giudizio di permanente non idoneità in modo parziale del militare di cui sopra;
VISTO l'articolo 12, comma 5 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255(2), con il quale è stato previsto che i provvedimenti di aspettativa che non comportino riduzione o sospensione del trattamento stipendiale sono emanati dal Comandante di Corpo;

DISPONE

il _____, ruolo _____ (3) in servizio permanente, dell' _____ (4) nato a _____ il _____, matricola / classe _____, nei cui confronti è stato emesso in data _____, dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di _____, il giudizio di permanente non idoneità al servizio militare in modo parziale, è collocato in aspettativa per infermità, non computabile ai fini del raggiungimento del limite massimo di due anni nel quinquennio, per la durata di giorni _____, dal _____ al _____.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico alla Direzione Generale per il Personale Militare – Il Reparto ai sensi dell'articolo 1 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ovvero ricorso al T.A.R. competente ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modifiche di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205, da presentarsi entro il termine perentorio, rispettivamente, di 30 o 60 giorni dalla data di notifica.

Località e data



NOTE

(1) Art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 52/2009, per il personale EI, MM e AM - art. 39, comma 3, del D.P.R. n. 51/2009 per il personale CC.

(2) Art. 56, comma 6, D.P.R. 16.3.1999, n. 254 per il personale dell'Arma dei Carabinieri.

(3) Ruolo Ufficiali in s.p.e., ruolo Marescialli /Sergenti in s.p, ruolo Truppa in s.p. per il personale EI, MM e AM; ruolo Ufficiali in s.p.e., ruolo Ispettori /Sovrintendenti in s.p., ruolo Appuntati e Carabinieri in s.p per il personale CC.

(4) Esercito; Marina Militare; Aeronautica Militare; Arma dei Carabinieri.

* Depennare la voce che non interessa.